

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III e IX)	»	21
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	22
GIUSTIZIA (II)	»	34
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	44
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	46
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	50
<i>INDICE GENERALE</i>	»	51

PAGINA BIANCA

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Atto n. 82 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	3
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalle Commissioni riunite</i>)	8
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo del partito democratico</i>)	15

ATTI DEL GOVERNO

Venerdì 2 ottobre 2009. — Presidenza del presidente della XI Commissione Silvano MOFFA. — Interviene il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, Renato Brunetta.

La seduta comincia alle 8.10.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Atto n. 82.

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 settembre 2009.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica preliminarmente che i relatori hanno pre-

disposto una nuova versione della propria proposta di parere (*vedi allegato 1*), che reca talune limitate modifiche e integrazioni rispetto a quella presentata nella precedente seduta.

Avverte altresì che, in aggiunta alle due proposte alternative di parere presentate rispettivamente da parte del gruppo dell'Italia dei Valori e del gruppo dell'Unione di Centro (*vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 224, del 29 settembre 2009, pagg. 14-20*), è stata depositata, nella giornata di mercoledì 30 settembre, anche una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 2*) da parte del gruppo del Partito Democratico – sottoscritta dai deputati Amici, Damiano, Bordo, Bressa D'antona, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Maurizio Turco, Vassallo, Zaccaria, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata e Schirru – che è stata già portata a conoscenza dei componenti delle Commissioni riunite.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), *relatore per la I Commissione*, illustra sinteticamente – anche a nome del relatore per la XI Commissione – le modifiche apportate alla proposta di parere inizialmente presentata: esse si riferiscono all'articolo 13, rispetto al quale si segnala l'opportunità di prevedere che il dirigente di vertice della struttura operativa della Commissione ivi prevista sia qualificato come « segretario generale », anziché « direttore generale »; e all'articolo 24, rispetto al quale si segnala la necessità di specificare che il nuovo sistema di progressione verticale di carriera ivi previsto si applica dalla data di entrata in vigore della riforma e non con i contratti collettivi successivi.

Nel ringraziare, quindi, i firmatari delle proposte di parere presentate dai gruppi di opposizione, fa presente che, considerato che queste ultime sono radicalmente alternative rispetto all'impianto generale dello stesso schema di decreto legislativo proposto dal Governo, non è stato possibile ricavarne spunti per migliorare la proposta di parere dei relatori, nel rispetto dei limiti che questi avevano preannunciato nella precedente seduta.

Mario TASSONE (UdC), pur ringraziando i relatori per l'impegno prestato nel corso dei lavori delle Commissioni riunite, dichiara di non potersi esimere dall'esprimere un profondo rammarico per la brevità delle parole dedicate dal relatore per la I Commissione alle proposte di parere alternative, rilevando che sarebbe stato bene – anche per evitare che la presentazione di proposte alternative divenga, di norma, un mero « esercizio di stile » – che fossero puntualmente chiarite le ragioni per le quali non si è ritenuto di poter accogliere nessuna osservazione dei gruppi di opposizione.

Illustra, quindi, la proposta di parere alternativa presentata dal suo gruppo, la quale nasce, non da una volontà pregiudizialmente contraria alla riforma delineata dal Ministro Brunetta, ma da forti e fondate perplessità in merito a taluni punti chiave del provvedimento: in parti-

colare, al sistema di valutazione, che giudica oltremodo farraginoso e complesso, e alla dirigenza, che non viene valorizzata adeguatamente, quando essa, invece, rappresenta il fulcro centrale della pubblica amministrazione italiana. Quanto alla stessa dirigenza, peraltro, osserva che sarebbe stata necessaria una delimitazione più chiara dei ruoli della politica rispetto a quelli dell'amministrazione, anche nel senso di porre un freno alla pratica del conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni alle amministrazioni pubbliche.

Rileva, inoltre, che un ulteriore difetto del provvedimento è il suo essere impostato su una prospettiva parziale, in quanto concepito pensando al modello dell'amministrazione centrale dello Stato e senza tenere conto delle specificità delle amministrazioni locali. Al riguardo, infatti, da più parti sono state sollevate perplessità di merito, che invocano una maggiore flessibilità del sistema e una sua migliore adattabilità alle diverse realtà amministrative esistenti nel Paese.

Per le ragioni esposte, dichiara che il suo gruppo non potrà che votare contro la nuova versione della proposta di parere dei relatori.

Sesa AMICI (PD), espresso un apprezzamento per il lavoro svolto dai relatori, che ha portato ad una proposta di parere molto approfondita e articolata, la quale tiene in parte conto anche di talune osservazioni formulate dalla sua parte politica, dichiara che permane, tuttavia, da parte del suo gruppo, una valutazione complessivamente contraria rispetto al provvedimento ed alla nuova versione della proposta di parere depositata dagli stessi relatori.

Evidenzia in particolare due punti deboli, che giudica fondamentali per la maturazione di un giudizio negativo: da una parte, vi sono forti perplessità in relazione alla disciplina delle pubbliche amministrazioni territoriali ed al ruolo delle regioni in generale; dall'altra, permangono dubbi sul piano del rapporto tra legge e contratto, che è stato clamorosamente sbilan-

ciato a favore della legge, il che determinerà, a suo parere, ripercussioni in termini di minore efficienza della pubblica amministrazione.

Ritiene, inoltre, che non possa essere condivisa la parte dello schema di decreto relativa alla dirigenza, che è impostata sull'idea che il dirigente debba essere il controllore dei dipendenti e fa, quindi, leva su un modello di rapporto tra dirigenti e subordinati di tipo conflittuale, anziché collaborativo. Considera poi una grave lesione delle prerogative sindacali l'aver previsto, su questioni essenziali, una mera informativa ai sindacati in luogo della loro partecipazione alle decisioni. In molti punti, inoltre, il provvedimento eccede rispetto ai limiti fissati dalla legge di delegazione.

Fa notare, infine, che i relatori hanno deciso di accogliere, nella propria proposta di parere, pressoché tutti i rilievi formulati dal gruppo Lega Nord Padania, che – pur essendo in alcuni casi condivisibili (come, ad esempio, in ordine alla specificità delle autonomie territoriali) – altre volte appaiono, invece, di dubbia costituzionalità, come quello relativo alla possibilità di tenere conto, nei concorsi pubblici, del criterio della residenza dei candidati.

In conclusione, dichiara che, considerato che nel complesso le principali osservazioni svolte dalla sua parte politica non sono state accolte, il suo gruppo – pur avendo informalmente ipotizzato una teorica disponibilità al riguardo – non chiederà la votazione del testo per parti separate, preannunciando, quindi, il proprio voto contrario sull'intera nuova versione della proposta di parere dei relatori.

Giovanni PALADINI (IdV) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla nuova versione della proposta di parere dei relatori, osservando che – al termine di un dibattito lungo e complesso – si confermano tutti i rilievi critici sostanziali connessi ad una mancata corrispondenza del provvedimento in esame rispetto ai criteri e principi direttivi della legge n. 15 del 2009. Nel rilevare, pertanto, che la valutazione negativa rispetto allo schema

di decreto in esame è legata principalmente all'evidente superamento – da parte di tale schema – dei limiti della delega legislativa conferita dal Parlamento, si rimette, per quanto concerne i profili di merito, alla richiamata proposta alternativa di parere presentata nella precedente seduta.

Giuliano CAZZOLA (Pdl) manifesta profonda soddisfazione per il risultato raggiunto con il provvedimento in esame, dando atto al Governo e alla maggioranza di aver intrapreso un percorso di riforma importante e di aver centrato, in breve tempo, obiettivi sostanziali che non possono certo essere ricondotti esclusivamente alle capacità di comunicazione del Ministro, come alcuni esponenti dei gruppi di opposizione hanno cercato di far credere. Rivolgendosi alla rappresentante del gruppo del Partito Democratico, del quale, peraltro, dichiara di avere apprezzato la linea di condotta tenuta durante l'intero arco del dibattito, fa notare che il provvedimento in esame recherà indiscutibili benefici al Paese e agli stessi dipendenti pubblici onesti e diligenti, che chiedono da anni di essere messi nelle condizioni di svolgere con correttezza le loro attività, al servizio della collettività.

Osserva, inoltre, che il provvedimento segue un percorso già tracciato nella passata legislatura, dal momento che esso riprende gran parte delle linee direttrici fissate dall'allora Ministro Padoa Schioppa nel suo « Libro verde », che è rimasto in gran parte disatteso: spetterà, dunque, all'attuale maggioranza portare avanti tali propositi di riforma della pubblica amministrazione, « issando » nuovamente quella « bandiera riformatrice » che, a suo avviso, è stato troppo presto ammainata e « gettata nel fango » dai gruppi di opposizione.

Nel ringraziare i relatori e tutti i componenti delle Commissioni riunite per il lavoro svolto, osserva che dall'ampio e costruttivo dibattito parlamentare sul provvedimento – sviluppatosi anche attraverso lo svolgimento di varie audizioni informali – sono emerse numerose indicazioni da parte del Parlamento, di cui si

dichiara certo che il Governo terrà conto in vista del miglioramento del testo in esame (così come è già avvenuto per le proposte di modifica presentate dalle autonomie locali in sede di Conferenza unificata, quasi tutte recepite nel testo): il pieno svolgimento del proprio ruolo da parte delle Commissioni ha così consentito di rendere lo schema di decreto legislativo più aderente ai principi e ai criteri direttivi della delega. Osserva, tuttavia, che rimane aperta la questione, da lui prospettata nel corso del dibattito, delle ricadute previdenziali che un aumento delle voci variabili delle retribuzioni potrebbe comportare per talune categorie di dipendenti pubblici e di dirigenti con una certa anzianità di servizio, in vista del calcolo del trattamento pensionistico e della cosiddetta « indennità di buonuscita », problematica per la quale auspica si possa trovare in tempi brevi una adeguata soluzione.

In conclusione, pur osservando che non tutti i problemi possono considerarsi risolti alla luce del provvedimento in esame, che rappresenta solo l'inizio di un lungo cammino di riforma, fa notare che un primo positivo passo in avanti in tale campo è stato compiuto; pertanto, a nome del suo gruppo, preannuncia il voto favorevole sulla nuova versione della proposta di parere formulata dai relatori.

Giulio SANTAGATA (PD), intervenendo per una precisazione, dichiara che riterrebbe non molto felice l'inizio del percorso di riforma dell'attuale maggioranza sul terreno della pubblica amministrazione, se rispondesse al vero quanto scritto ieri, su un importante organo di stampa, dal deputato Cazzola, secondo cui vi sarebbe uno stretto legame tra le disposizioni sullo « scudo fiscale » contenute nel provvedimento cosiddetto « anti-crisi » – in queste ore in corso di esame alla Camera dei deputati – e il rinnovo dei contratti nel pubblico impiego. Se questo fosse realmente il proposito riformatore del Governo e della sua maggioranza, a suo avviso, sarebbero quanto meno fuori luogo le polemiche considerazioni testé svolte

dallo stesso deputato Cazzola, che ha voluto attribuire alla maggioranza il merito di aver ottenuto risultati in un campo – quello della riforma della pubblica amministrazione – in cui una presunta « opposizione rinunciataria » avrebbe, invece, fallito in passato.

Manuela DAL LAGO (LNP) esprime preliminarmente un sentito apprezzamento per l'operato del Ministro Brunetta, che ha deciso di intraprendere, sin dall'inizio della legislatura, una strada imperiosa: fa notare, infatti, che di riforma della pubblica amministrazione si parla da anni, ma poco di concreto è stato fatto e i nodi principali restano ancora da sciogliere. Si dichiara, pertanto, convinta che la riforma in esame sia l'inizio di un cammino che – se percorso fino in fondo – porterà ad una maggiore efficienza della pubblica amministrazione.

Ringrazia, quindi, i relatori per aver tenuto conto, nella proposta di parere, di molti dei rilievi formulati dalla sua parte politica, dimostrando così un'ampia disponibilità al confronto di merito; enumera, al riguardo, i diversi profili toccati dalla proposta medesima, con particolare riferimento alle problematiche relative al rafforzamento dell'autonomia e della funzionalità di regioni ed enti locali, nonché all'esigenza di introdurre criteri territoriali in determinate tipologie di concorsi pubblici.

Dichiara, per questi motivi, il voto favorevole del suo gruppo sulla nuova versione della proposta di parere predisposta dai relatori, esprimendo l'auspicio che il percorso di riforma possa proseguire lungo la proficua strada intrapresa.

Silvano MOFFA, *presidente*, nel rivolgere un sentito ringraziamento, anche a nome del presidente della I Commissione, a tutti i deputati dei gruppi di maggioranza e di opposizione che hanno contribuito, con il loro apporto, al miglioramento di un provvedimento di riforma molto atteso dall'opinione pubblica, fa notare che le osservazioni contenute nella nuova versione della proposta di parere

formulata dai relatori sono il frutto di un'attenta ed accurata analisi dei rilievi sollevati nel corso del dibattito, nonché delle importanti considerazioni svolte dai soggetti auditi. Ritiene, pertanto, che lo stesso Ministro Brunetta, che ha partecipato personalmente a gran parte della discussione parlamentare, possa così testimoniare il fondamentale ruolo svolto dal Parlamento e dalle Commissioni riunite, che, grazie anche ad una proficua dialettica con altri soggetti istituzionali, dimostrano di saper essere sempre decisivi nell'ambito delle scelte assunte all'interno del procedimento legislativo.

Preso atto, quindi, che non vi sono ulteriori richieste di intervento, avverte che sarà ora posta in votazione la nuova versione della proposta di parere dei relatori, ricordando che – in caso di eventuale approvazione della stessa – risulteranno conseguentemente precluse le proposte alternative di parere presentate dai gruppi dell'Italia dei Valori, dell'Unione di Centro e del Partito Democratico.

Le Commissioni approvano, quindi, la nuova versione della proposta di parere dei relatori, risultando conseguentemente precluse le proposte alternative di parere presentate.

Il Ministro Renato BRUNETTA, intervenendo per un ringraziamento conclusivo nei confronti delle Commissioni riunite, esprime la propria soddisfazione per l'avvenuta approvazione del parere ed intende riconoscere – in modo non formale – la validità del lavoro svolto dal Parlamento, secondo un metodo che ha coinvolto tutti i soggetti istituzionalmente interessati, incluso il sistema delle autonomie locali. Preannuncia, quindi, l'intenzione di assumere un preciso impegno politico nei confronti delle stesse Commissioni riunite, nel senso di garantire un costante aggiornamento del Parlamento, che potrebbe avere una cadenza semestrale, sul monitoraggio e sulla concreta implementazione del provvedimento in esame, anche in vista di possibili modifiche e integrazioni che l'attuazione delle nuove disposizioni dovesse richiedere, mediante l'adozione di successivi decreti correttivi.

Silvano MOFFA, *presidente*, preso atto delle dichiarazioni rese dal Ministro, auspica che il Governo possa coerentemente rispettare gli impegni testé assunti nei confronti del Parlamento.

La seduta termina alle 8.45.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni (Atto n. 82).

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Le Commissioni riunite I e XI,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni (atto n. 82);

premesso che:

l'approvazione della legge di delega al Governo per l'introduzione di misure che favoriscano una maggiore produttività del lavoro pubblico e l'efficienza e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni è stato frutto di un ampio confronto tra maggioranza e opposizione;

in sede di Conferenza unificata, il 29 luglio 2009, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge delega, è stato espresso il parere su tutte le parti dello schema del decreto delegato sulle quali questo era previsto e si è raggiunta l'intesa sulle disposizioni sulle quali essa era prescritta, salvo che sull'articolo 52, comma 1;

in tale sede sono state quindi concordate alcune modifiche al testo approvato in via preliminare dal Governo, le quali appaiono complessivamente condivisibili;

all'articolo 1, comma 1, nel definire l'oggetto del provvedimento, si fa riferimento, tra l'altro, « all'azione collettiva a tutela di interessi giuridicamente rilevanti », ma tale materia non viene poi disciplinata in alcuna parte dello schema

di decreto legislativo, nonostante ciò sia espressamente previsto dalla legge di delega all'articolo 4, comma 2, lettera l);

si raccomanda, in ogni caso, al Governo di provvedere quanto prima all'esercizio della delega anche per quanto attiene a tale materia;

in ordine alla questione del diverso « peso » costituzionale previsto dall'articolo 2 della legge delega n. 15 del 2009 per i dipendenti pubblici operanti a livello centrale rispetto a quelli operanti in ambito territoriale appare condivisibile il contenuto dell'articolo 13, comma 1-bis, definito a seguito di intesa in sede di Conferenza unificata;

appare opportuno verificare se il principio di trasparenza, contenuto nella legge delega, appare idoneo a ricomprendere le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, all'articolo 13, comma 4, lettera d), all'articolo 37, comma 1, lettera b) ed all'articolo 38, comma 1, lettera b), tenuto conto del fatto che i valori della legalità e della lotta alla corruzione sono pienamente condivisibili e meritevoli di essere riconosciuti come obiettivi di una riforma della pubblica amministrazione;

appare altresì opportuno prevedere, all'articolo 14, tra le competenze dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*, anche quella di verificare il rispetto del principio delle pari opportunità di trattamento nel pubblico impiego, anche con riferimento ai

compiti della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche;

pur sollevando l'articolo 19, comma 2, perplessità, in quanto non tiene conto delle peculiarità delle amministrazioni di piccole dimensioni, nelle quali le dinamiche tra i lavoratori sono profondamente diverse rispetto alle amministrazioni ordinarie, si ritiene che tali perplessità possano considerarsi superate alla luce dell'articolo 19, comma 5-*bis*, definito a seguito di intesa in sede di Conferenza unificata;

si valuta favorevolmente la disposizione di cui all'articolo 19, comma 4, che assicura una certa flessibilità nella determinazione dei livelli di *performance* ai fini della corresponsione del trattamento accessorio attraverso il potere derogatorio dei contratti collettivi integrativi rispetto alla legge;

con riferimento agli interventi recati dall'articolo 39, considerato che il meccanismo dello *spoil system* presenta delle specifiche caratteristiche disciplinate dall'ordinamento, si ritiene necessario dare a tale istituto la più puntuale e ampia applicazione, soprattutto nell'ambito della disciplina degli enti locali, anche al fine di una stretta aderenza con le finalità di cui all'articolo 6 della legge delega;

non risulta completamente attuato il criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h*), della legge di delega, che prevedeva «l'introduzione di strumenti che assicurino una più efficace organizzazione delle procedure concorsuali su base territoriale, conformemente al principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici, da garantire, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato»;

si segnala la necessità di rafforzare i compiti e le responsabilità dei dirigenti

sul controllo delle assenze per malattia dei dipendenti e dare rigore e certezza alle relative procedure, anche razionalizzando la normativa vigente;

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) appare opportuno uniformare la terminologia usata nel titolo II (Misurazione, valutazione e trasparenza della *performance*) e nel titolo III (Merito e premi) ed eventualmente introdurre all'inizio dei citati titoli II e III due articoli recanti le definizioni dei principali termini ivi impiegati, atteso che questi, in taluni casi, a causa della mancanza di una consolidata accezione giuridica, potrebbero dar luogo ad interpretazioni difformi e contrastanti;

2) all'articolo 1, comma 1, si sopprima il riferimento alla «azione collettiva a tutela di interessi giuridicamente rilevanti», tenuto conto che tale materia non è stata disciplinata con lo schema di decreto legislativo in esame, fermo restando che, come evidenziato nelle premesse, si raccomanda al Governo l'esercizio della delega anche su questo punto;

3) a fini di coerenza interna del testo, si armonizzi la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2 (che prevede che la misurazione e la valutazione della *performance* da parte di ciascuna amministrazione pubblica avvenga secondo modalità conformi alle «direttive» impartite dalla Commissione) con la disposizione di cui all'articolo 7, comma 2 (che prevede che il Sistema di misurazione e valutazione della *performance* segua gli «indirizzi» adottati dalla Commissione per la valutazione);

4) all'articolo 5, comma 1, con riferimento al processo di definizione degli obiettivi, si chiarisca il rapporto tra organi di indirizzo politico-amministrativo, vertici dell'amministrazione e dirigenti o responsabili dell'unità organizzativa;

5) all'articolo 5, comma 1, si aggiungano, in fine, le parole: « , e il loro

conseguimento costituisce condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa »;

6) all'articolo 5, comma 2, lettera *d*), occorre specificare che gli obiettivi devono essere riferiti ad un anno (e non « a un arco temporale determinato »), conformemente all'articolo 4, comma 2, lettera *b*), della legge di delega, che prevede l'obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di predisporre gli obiettivi che l'amministrazione si pone « per ciascun anno »;

7) all'articolo 7, dopo il comma 1 sia inserito il seguente:

« 1-bis. La funzione di misurazione e valutazione delle *performance* è svolta:

a) dagli Organismi indipendenti di valutazione della *performance* di cui all'articolo 14, cui compete la misurazione e valutazione della *performance* di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice ai sensi del comma 4, lettera *e*), del medesimo articolo;

b) dalla Commissione di cui all'articolo 13 ai sensi del comma 5 del medesimo articolo;

c) dai dirigenti di ciascuna amministrazione, secondo quanto previsto agli articoli 16 e 17, comma 1, lettera *e-bis*), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificati dagli articoli 37 e 38 del presente decreto. »;

8) all'articolo 9, comma 3, si faccia riferimento al congedo di maternità, al congedo di paternità e al congedo parentale, come disciplinati dai capi III, IV e V del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

9) all'articolo 10, comma 1, si precisi che le amministrazioni pubbliche redigono il piano e la relazione relativi alla *performance* « secondo quanto stabilito dall'articolo 15, comma 2, lettera *d*) », in modo che non risultino indeterminati i soggetti incaricati e responsabili della redazione dei suddetti atti;

10) all'articolo 10, comma 5, premesso che non è chiaro quali siano i « dirigenti responsabili », occorre comunque sostituire le parole « dirigenti responsabili » con le seguenti: « dirigenti che risultano aver concorso alla mancata adozione del piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti »;

11) all'articolo 11, si suggerisce di apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere, al comma 2, lettera *a*), e alla rubrica le seguenti parole: « della performance »;

b) collocare l'attuale comma 3 al comma 1 e l'attuale comma 1 al comma 3;

c) dopo il comma 4, inserire il seguente: « 4-bis. Al fine di rendere effettivi i principi di trasparenza, le pubbliche amministrazioni provvedono a dare attuazione agli adempimenti relativi alla posta elettronica certificata di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, agli articoli 16, comma 8, e 16-bis, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69. »;

d) al comma 8, sostituire le parole: « di cui al comma 7 » con le seguenti: « di cui ai commi 4-bis e 7 »;

12) all'articolo 12, comma 1, lettera *c*), dopo le parole « l'organo di indirizzo politico », si aggiunga la seguente: « amministrativo »;

13) all'articolo 13, comma 3, primo periodo, appare opportuno, per uniformità a quanto stabilito per altri organismi analoghi, che le parole: « direttore generale » siano sostituite dalle seguenti: « segretario generale » e appare altresì opportuno che siano indicati anche i requisiti per accedere a tale carica, in analogia con quanto previsto all'articolo 13, comma 5, lettera *g*), dove per la nomina dei componenti degli organismi indipendenti delle singole amministrazioni sono individuati specifici requisiti;

14) all'articolo 13, comma 3, secondo periodo, si sopprimano le parole « , che vanno sottoposti all'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze per i connessi profili finanziari » e, dopo il secondo periodo, si inserisca il seguente: « Le delibere di adozione dei regolamenti sono comunicate al Dipartimento della funzione pubblica e, per i connessi profili finanziari, al Ministero dell'economia e delle finanze, »;

15) all'articolo 13, comma 5, si modifichi la lettera *d*), per renderla conforme al criterio dell'articolo 4, comma 1, della legge delega, che prevede la deliberazione da parte della Commissione per la valutazione di parametri per la rilevazione degli indicatori di efficienza e produttività;

16) si armonizzino tra loro le disposizioni in materia di requisiti per la nomina a componente dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*, atteso che all'articolo 13, comma 5, lettera *g*), si prevede che tali requisiti siano definiti dalla Commissione, all'articolo 14, comma 7, si fissa direttamente il requisito della « elevata professionalità ed esperienza nel campo del *management* e della valutazione della *performance* » e all'articolo 14, comma 9, si stabilisce che i componenti dell'Organismo devono possedere una specifica professionalità e i loro *curricula* sono inviati alla Commissione;

17) all'articolo 14, comma 2, si sopprimano le parole « come modificato dall'articolo 30 del presente decreto », atteso che il comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 286 del 1999, ivi richiamato, non è stato modificato dall'articolo 30;

18) all'articolo 14, comma 4, si sopprimano le parole: « del decreto legislativo n. 286 del 1999 », in quanto il riferimento appare ultroneo;

19) all'articolo 14, comma 4, dopo la lettera *g*), si aggiunga la seguente: « *h*) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità »;

20) si coordinino tra loro, accorpandole in un unico articolo, le disposizioni di

cui agli articoli 17 e 18, e si richiami tale articolo tra quelli recanti principi cui le regioni e gli enti locali devono adeguare i propri ordinamenti ai sensi dell'articolo 30-*bis*, commi 1 e 5, definito a seguito di intesa in sede di Conferenza unificata;

21) all'articolo 19:

a) al comma 1, si sostituiscano le parole: « delle risultanze del » con le seguenti: « dei livelli di *performance* attribuiti ai valutati secondo il »;

b) al comma 3 siano soppresse le parole: « , ma la valutazione ha effetto sulla retribuzione di risultato, ferma restando l'onnicomprendività del trattamento economico »;

22) all'articolo 21, comma 1, si faccia riferimento al comma 3-*bis* dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 165 del 2001, « come modificato dall'articolo 55 » del provvedimento in esame (e non dall'articolo 65, come, per errore materiale, indicato nel testo);

23) all'articolo 24, al comma 1, che introduce modifiche in materia di progressioni di carriera, si precisi che il nuovo meccanismo si applica dalla data di entrata in vigore del provvedimento e non con i contratti collettivi successivi e, al comma 3, si sostituiscano le parole: « titolo prioritario » con le seguenti: « titolo rilevante »;

24) all'articolo 25, comma 1, per una migliore formulazione del testo, considerato che il riferimento è al lavoro delle pubbliche amministrazioni, appare opportuno sostituire le parole « servizi prodotti » con le seguenti: « servizi offerti »;

25) all'articolo 27, comma 1, sembra opportuno chiarire maggiormente come si coordina la disposizione in questione con le previsioni dell'articolo 2, commi 33 e 34, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, ivi richiamate;

26) all'articolo 27, comma 2 e comma 2-*bis*, la cui introduzione è proposta in seguito all'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, relativi al « premio di

efficienza », è opportuno sostituire il riferimento al « Rapporto di performance » con quello di « Piano di performance » ovvero di « Relazione di performance », in armonia con quanto previsto all'articolo 10 dello schema di decreto;

27) all'articolo 30, si aggiornino i termini ivi previsti, in modo da tenere conto dei tempi di emanazione del decreto legislativo in esame, e li si colleghi alla data di entrata in vigore del provvedimento;

28) all'articolo 30, non appare evidente a quali criteri di delega si richiami la disposizione del comma 5, che stabilisce la soppressione dei commi 68 e 69 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevedono, con cadenza annuale, una specifica procedura parlamentare di esame dello stato della spesa pubblica, dell'efficacia nell'allocazione delle risorse e dell'efficienza dell'azione amministrativa;

29) con riferimento all'articolo 30-*bis*, comma 4, la cui introduzione è proposta sulla base dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, si specifichi, per chiarezza normativa, che le « disposizioni vigenti » da applicarsi nelle more dell'adeguamento di cui al comma 2 sono quelle « vigenti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo »;

30) con riferimento al citato articolo 30-*bis*, comma 5, si sostituisca la parola « introdurre » con le seguenti: « promuovere l'adozione di »;

31) all'articolo 34, comma 1, capoverso 4-*bis*, all'articolo 37, comma 1, lettera *a*), e all'articolo 38, comma 1, lettera *a*) sarebbe opportuno chiarire a quale « documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale » si faccia riferimento, atteso che nel comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ivi richiamato, si parla sia della programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sia della programmazione triennale del fabbisogno

di personale deliberata dal Consiglio dei ministri per le amministrazioni dello Stato e sarebbe altresì opportuno chiarire in che modo si attui concretamente la partecipazione dei dirigenti alla definizione della programmazione triennale del fabbisogno di personale;

32) si coordinino tra loro le disposizioni di cui all'articolo 37, comma 1, lettera *a*), e all'articolo 38, comma 1, lettera *a*), atteso che nella prima si fa riferimento solo ai « profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio », mentre nella seconda si fa riferimento anche alle « risorse »;

33) all'articolo 39, comma 1, occorre apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera *e*), sostituire il numero 1) con il seguente: 1) al terzo periodo, sostituire le parole: « sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, » con le seguenti: « sono conferiti, fornendo esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, »;

b) alla lettera *f*), inserire il seguente capoverso:

« 6-*ter*. Il comma 6 ed il comma 6-*bis* si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2. »;

34) all'articolo 40, comma 1, lettera *a*), si chiarisca in che modo viene accertata l'inosservanza delle direttive da parte del dirigente; inoltre, dopo le parole « risultanze del sistema di valutazione » si aggiungano, per fini di chiarezza, le seguenti: « di cui al titolo II » del provvedimento in esame;

35) all'articolo 40, comma 1, lettera *b*), occorre valutare se la previsione ivi contenuta possa considerarsi conforme al criterio direttivo della legge delega, che all'articolo 6, comma 2, lettera *b*), prevedeva, nei confronti del dirigente che ometta la vigilanza sulla effettiva produttività delle risorse umane a lui assegnate,

il divieto di corrispondergli il trattamento economico accessorio, mentre la disposizione in esame prevede la decurtazione dalla retribuzione di risultato di una quota fino all'ottanta per cento;

36) all'articolo 41 occorre valutare se l'intervento ivi previsto possa considerarsi interamente conforme ai principi e criteri direttivi della legge delega, che all'articolo 6, comma 2, lett. *i*), prevede che il Governo ridefinisca e ampli, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le competenze e la struttura del Comitato dei garanti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con particolare riferimento alla verifica sul rispetto dei criteri di conferimento o di mancata conferma degli incarichi, nonché sull'effettiva adozione ed utilizzo dei sistemi di valutazione al fine del conferimento o della mancata conferma degli incarichi;

37) all'articolo 42, si suggerisce di sopprimere il comma 3;

38) all'articolo 47, comma 1, capoverso « Art. 29-*bis* », occorre sostituire le parole « contratto quadro » con le seguenti: « decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentite le Organizzazioni sindacali »;

39) all'articolo 48, comma 2, alinea, occorre sostituire le parole « comma 2 » con le seguenti: « comma 1 » e al capoverso « 2-*bis* », sostituire le parole: « 2-*bis* » con le seguenti « 1-*bis*. »;

40) dopo l'articolo 49, si raccomanda di inserire il seguente: « Art. 49-*bis* (*Terriorializzazione delle procedure concorsuali*). 1. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al comma 5-*ter* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni

del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato »;

41) con riferimento ai comparti di contrattazione, si raccomanda di seguire l'impostazione emersa in sede di Conferenza unificata nel senso di ampliare sino a quattro il numero dei comparti stessi, verificando la possibilità di costituire eventualmente anche apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità;

42) all'articolo 55, comma 1, lettera *b*), capoverso *c*), si chiarisca il significato del termine « obiettivamente »;

43) all'articolo 56, occorre apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera *a*), capoverso « 7 », primo periodo, sostituire le parole: « ed è coordinato dal presidente dell'Agenzia » con le seguenti: « e dal presidente dell'Agenzia che lo presiede »;

b) dopo il comma 1 inserire il seguente: « 1-*bis*. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provvede alla nomina dei nuovi organi dell'ARAN di cui all'articolo 46, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1. Fino alla nomina dei nuovi organi, e comunque non oltre il termine di cui al precedente periodo, continuano ad operare gli organi in carica all'entrata in vigore del presente decreto »;

44) all'articolo 57, comma 1, capoverso « articolo 47 », comma 6, secondo periodo, si chiede di sostituire la parola « degli » con le seguenti: « di due »;

45) all'articolo 57, comma 2, che introduce un articolo 47-*bis* nel decreto legislativo n. 165 del 2001, appare opportuno chiarire maggiormente la formulazione della norma, dalla quale sembrerebbe discendere che ai comitati di settore sia rimessa la decisione in ordine sia alla fattibilità dell'erogazione provvisoria degli incrementi stipendiali, sia alla quantifica-

zione degli stessi incrementi. In questo caso, i richiamati comitati sarebbero titolari di funzioni, per quanto concerne il loro rapporto con l'ARAN, che non consisterebbero più nei soli poteri di indirizzo nei confronti della medesima Agenzia;

46) all'articolo 59, capoverso articolo 49, comma 1, per ragioni di forma, si sostituiscano le parole « della clausola controversa » con le seguenti: « delle clausole controverse », atteso che nel medesimo comma si fa riferimento a « controversie »;

47) all'articolo 63, occorre apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « anche se alla data di entrata in vigore del presente decreto sono state indette le relative elezioni. »;

b) dopo il comma 4-*bis*, aggiungere il seguente: « 4-*ter*. Le disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale di cui al presente decreto si applicano dalla tornata successiva a quella in corso »;

48) all'articolo 67, capoverso articolo 55-*bis*, comma 1, secondo periodo, le parole: « e comunque per le infrazioni punibili » siano sostituite dalle seguenti: « o comunque per le infrazioni punibili »;

49) all'articolo 67, capoverso 55-*bis*, commi 2 e 4, in relazione alla questione della procedura sanzionatoria e – in particolare – di quella attinente la contestazione dell'addebito al dipendente, posto che l'evento stabilito per determinarne la decorrenza (notizia di comportamenti sanzionabili disciplinarmente) non appare configurarsi in termini certi ed inequivoci, occorre fissare un più puntuale termine *a quo* (non risultando adeguata la mera

« notizia ») e prevedere – se necessario a fini istruttori – una eventuale proroga del termine medesimo, su base motivata;

50) all'articolo 69, comma 1, capoverso comma 6, dopo il terzo periodo si inserisca il seguente: « Nell'ambito dei controlli sulla regolarità amministrativa e contabile l'Ispettorato può avvalersi della Guardia di Finanza che opera nell'esercizio dei poteri a essa attribuiti »;

51) si valuti la congruità della formulazione dell'articolo 71, comma 1, atteso che, alla luce dell'attuale testo, sembrerebbe che, a differenza degli atti dell'eventuale ricorso, che diventerebbero nulli, il provvedimento sanzionatorio mantenga la propria efficacia anche dopo il termine ivi previsto, con la conseguenza che, ove scaduti i termini per l'impugnativa in altre sedi, il dipendente destinatario del provvedimento sanzionatorio si troverebbe privo di mezzi di difesa; a tal fine, potrebbe valutarsi l'opportunità di un prolungamento del termine di 30 giorni ivi previsto;

52) all'articolo 72, si suggerisce di sostituire il comma 5 con il seguente: « 5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, della ricerca e dell'università e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i limiti e le modalità di applicazione delle disposizioni dei Titoli II e III del presente decreto al personale docente della scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, nonché ai tecnologi degli enti di ricerca. Resta comunque esclusa la costituzione degli Organismi di cui all'articolo 14 nell'ambito del sistema scolastico e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale ».

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni (Atto n. 82).

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO
DEL PARTITO DEMOCRATICO**

Le Commissioni Riunite I e XI,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni

premesso che:

i dipendenti della pubblica amministrazione sono oltre tre milioni e mezzo e costituiscono un'importante forza produttiva del Paese. Da decenni si discute su come valorizzare appieno questa potenzialità produttiva e farne un pilastro dell'economia nazionale, tuttavia, a fronte di tale riconoscimento formale, la politica spesso non ha saputo rivolgere parole chiare ai dipendenti pubblici;

le riforme avviate all'inizio degli anni '90, hanno positivamente avviato una graduale, importante trasformazione della pubblica amministrazione basata sulla contrattazione, sul modello del lavoro privato e sulla separazione tra politica e amministrazione. In questo senso lo schema di decreto legislativo in discussione costituisce, al contrario, un passo indietro, restituendo alla legge e alla politica la decisione su aspetti del rapporto di lavoro che sono ormai demandati alla contrattazione e questo nell'illusione che il legislatore possa far meglio delle parti. Il risultato, invece, non sarà una migliore amministrazione pubblica, ma una più

penetrante ingerenza della politica nell'amministrazione e quindi una minore efficienza e produttività in termini di servizi ai cittadini;

i servizi Pubblici di qualità e una Pubblica Amministrazione efficiente sono la condizione per accrescere la competitività del paese, ma anche – come sottolineato di recente dal premio Nobel Stiglitz e da altri autorevoli economisti – per accrescere il benessere di un paese e, considerato che tale obiettivo dipende in primo luogo dalla valorizzazione delle risorse umane che operano nelle pubbliche amministrazioni, che ciò è incompatibile con la demagogica e indiscriminata campagna denigratoria messa in atto nell'ultimo anno nei confronti del personale della Pubblica Amministrazione e di tutti i dipendenti pubblici;

la Pubblica Amministrazione deve continuare il processo di modernizzazione intrapreso nell'ultimo quindicennio e che, affinché tale processo si realizzi compiutamente, è necessario il coinvolgimento di tutte le amministrazioni pubbliche partecipi di una cultura condivisa capace di avvicinare e rispondere alle effettive esigenze dei cittadini;

il processo richiamato deve, inoltre, vedere la partecipazione e l'effettivo coinvolgimento dei dirigenti di cui è necessario prevedere il pieno appoggio affinché venga effettivamente aumentata la produttività, l'efficienza e la trasparenza dell'ammini-

strazione medesima in un percorso che veda i dirigenti animati non da spirito di competizione ma di cooperazione e condivisione di obiettivi comuni;

fortemente limitato appare il ruolo e la partecipazione delle regioni ed enti locali prevista dal decreto legislativo: un modello che contrasta con il processo volto alla decentralizzazione avviato negli ultimi anni e formalmente sostenuto anche dall'attuale Governo. In realtà il sistema di valutazione proposto, così come l'impianto stesso dello schema all'esame, appare fortemente accentrato da lasciare scarsa autonomia all'iniziativa di regioni ed enti locali, come anche la Conferenza Unificata ha viepiù evidenziato, avanzando numerose proposte emendative correttive in tal senso; lo schema proposto si presenta, dunque, come il tentativo di applicare una sostanziale uniformità di trattamento per amministrazioni che, in realtà, sono estremamente differenziate, per missione, cultura, organizzazione, obiettivi;

considerato, inoltre, che:

la legge 4 marzo 2009, n. 15 contiene precise indicazioni circa i principi e criteri direttivi cui deve attenersi il decreto legislativo in oggetto tra i quali:

l'obiettivo ambiziosamente (ed enfaticamente) annunciato dal Ministro era quello di instaurare in tutte le amministrazioni pubbliche, in tutto il paese e a qualsiasi livello di governo, la più assoluta trasparenza tale da consentire il pieno coinvolgimento degli utenti nella valutazione di qualità dei servizi e, conseguentemente delle performances delle strutture e, considerato che, a tal fine la legge ha previsto, all'articolo 4, l'istituzione di un organismo centrale «in posizione autonoma ed indipendente», con il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni di valutazione;

l'articolo 2 della legge delega al comma 1, lettera a) prevede che il decreto legislativo deve contenere «convergenza degli assetti regolativi del lavoro pubblico

con quelli del lavoro privato, con particolare riferimento al sistema delle relazioni sindacali», mentre la lettera b) recita: miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia della procedure della contrattazione collettiva;

l'articolo 3 della legge delega al comma 2, lettera a), nell'elencare i principi e criteri direttivi cui deve attenersi la delega precisa che «è riservata alla contrattazione collettiva la determinazione dei diritti e delle obbligazioni»;

il rafforzamento dell'indipendenza dell'Aran è oggetto dell'articolo 3 comma 2, lettera h), con particolare riguardo al potenziamento del potere di rappresentanza delle regioni e degli enti locali, mentre la riduzione del numero dei comparti e delle aree di contrattazione è prevista dal numero 4) della medesima lettera; l'impressione è che si voglia applicare uno schema generalizzato;

l'articolo 4 prevede la costituzione di un organismo centrale «in posizione autonoma e indipendente», con il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni di valutazione;

la legge delega, inoltre, ha richiamato la necessità, espressa all'articolo 6, comma 2, lettera h), di prevedere la riduzione, rispetto alla normativa vigente, delle quote percentuali di dotazione organica relativa al conferimento di incarichi di soggetti estranei alla pubblica amministrazione e ai dirigenti non appartenenti ai ruoli;

la lettera i) del medesimo articolo prevede la ridefinirne nonché l'ampliamento delle struttura e delle competenze del Comitato dei garanti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

osservato, altresì, che:

la convergenza degli assetti del lavoro regolativi del lavoro pubblico con quelli del lavoro privato, non sembrano trovare piena applicazione nello schema di

decreto in esame. Pur affermando l'articolo 35 al comma 2, che «i contratti collettivi nazionali disciplinano i rapporti sindacali e gli istituti della partecipazione» dall'elenco desunto dall'articolo 52, nel quale si disciplinano le materie sottratte alla contrattazione, l'esclusione delle materie dell'organizzazione degli uffici, nonché delle materie retributiva e disciplinare dalla contrattazione, tendono invero ad allontanare la disciplina del lavoro nelle pubbliche amministrazioni da quella del lavoro nel settore privato;

in nessun modo è prevista la partecipazione delle associazioni dei consumatori in relazione alla misurazione e valutazione delle performance organizzativa; al riguardo si ritiene necessario il coinvolgimento delle medesime associazioni, con particolare riferimento all'articolo 8 lettere e) – g), affinché il sistema di valutazione ivi previsto tenga conto delle indicazioni dei consumatori;

all'articolo 9, comma 3, è necessario che, oltre ai congedi di maternità, al congedo di paternità e al congedo parentale, si faccia riferimento anche alle assenze dovute per malattia grave, o previste dalla legge 104/1992;

anche il tema della partecipazione sindacale all'elaborazione delle decisioni risulta fortemente limitata e riduttiva nel testo all'esame delle Commissioni laddove all'articolo 33, che incide sull'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sindacati è riservata «la sola informazione» in ordine alle determinazioni degli atti di spettanza dirigenziale, compresi quelli riguardanti la gestione dei rapporti di lavoro e l'organizzazione del lavoro, tanto da rendere assolutamente formale, il richiamo alla partecipazione previsto dalla riformulazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 165 contenuta all'articolo 34;

in tema di partecipazione sindacale non appare inserita nei principi e criteri direttivi contenuti nella legge la previsione di cui all'articolo 63, commi 1 e 2 in base alla quale entro il 31 dicembre 2010, le parti adeguano i contratti collettivi inte-

grativi in vigore alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati rispettivamente alla legge alla contrattazione collettiva e alla legge, pena la mancanza di efficacia a partire dal 1 gennaio 2011; ciò implicherebbe la retroattività delle norme del presente schema all'esame della Commissione in alcun modo prevista dalla legge 15/2009, cosa peraltro non prevista dalla legge delega;

fortemente riduttiva del ruolo e della funzione della contrattazione appare anche il contenuto dell'articolo 63, comma 3 laddove risultano prorogati per il successivo triennio gli organismi di rappresentanza unitaria del personale: siamo in presenza di un chiaro eccesso di delega e di cui si propone pertanto la soppressione;

in ultimo, la riduzione del ruolo della contrattazione è ulteriore limitato dalla previsione contenuta all'articolo 52, comma 3-ter, in base alla quale, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria sulle materie oggetto del mancato accordo;

per quanto riguarda l'Aran risulta fortemente limitato il ruolo e la presenza delle regioni; il parere espresso dalla Conferenza Unificata, non a caso, è risultato negativo in ordine alla previsione di un parere della Conferenza medesima in luogo di un'intesa sulla nomina del Presidente dell'Aran. La disponibilità del Ministro ad un parere vincolante non ha sanato i rilievi espressi dalle Regioni;

a tale riguardo occorre sottolineare che alcuni aspetti incidendo sulla ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni, potrebbero dar luogo a futuri contenziosi dinanzi alla Corte costituzionale. In particolare, il comma 1 dell'articolo 72 dello schema di decreto fa rientrare nella competenza legislativa esclusiva dello Stato determinate materie del pubblico impiego, nel presupposto che queste possano essere univocamente ricondotte nell'ambito dell'ordinamento civile, alla luce della sostanziale privatizzazione del rap-

porto di pubblico impiego sancita dal decreto legislativo n. 29 del 1993: si ignora, in tal modo, la circostanza che i rapporti di lavoro nel settore pubblico sono in realtà ancora sottoposti ad un regime prevalentemente misto, in ordine al quale non appare scontata la competenza statale;

su talune materie, infatti, la competenza dello Stato potrebbe concorrere con quella delle regioni, sarebbe fondamentale introdurre nel provvedimento procedure di concertazione tra i vari livelli di Governo più efficaci di quelli previsti attualmente nel testo, per esempio, all'articolo 52 (sul quale, peraltro, è mancata l'intesa in sede di Conferenza unificata), in materia di definizione delle risorse per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali.

la Conferenza unificata, non a caso, nel corso dell'esame ha evidenziato la marginalità attribuita a regioni ed enti locali dal presente schema di decreto legislativo, presentando numerosi emendamenti correttivi in tal senso ritenendo, comunque condizionanti, infine oltre all'elemento evidenziato, anche le previsioni contenute all'articolo 52, commi 3-ter e 3 *quinquies* in ordine alla richiesta di prevedere la concertazione, anziché la consultazione con le Regioni per i parametri contrattuali ed il reinserimento degli enti del Servizio Sanitario Nazionale tra coloro che possono incrementare le risorse per la contrattazione integrativa;

la necessità di prevedere un maggiore coinvolgimento delle regioni a scapito di una pronunciata centralizzazione dell'intero impianto del decreto legislativo in discussione, appare, infine necessaria al fine di scongiurare, come già evidenziato, il ricorso alla Corte Costituzionale, nonché con la necessità di armonizzare le disposizioni ivi previste con quelle, ancora del tutto informali, contenute nella bozza di disegno di legge presentata il 15 maggio scorso dal Ministro Calderoli, che invero ha prospettato regole del tutto diverse in ordine ai controlli interni delle amministrazioni regionali e il sistema di valutazione dei dirigenti degli enti locali;

permane negativo il giudizio già espresso in sede di esame della legge delega sull'organismo indipendente previsto all'articolo 13 dello schema di decreto. La traduzione di « piena indipendenza ed autonomia », infatti, risulta estremamente compromessa laddove i componenti sono scelti dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'Economia, al contrario, determinando un diretta subordinazione al sistema politico, di cui è diretta espressione. Dipendenza, altresì confermata, laddove si prevede che essa debba sottoporre i propri regolamenti, « concernenti il funzionamento e l'autonoma gestione finanziaria », all'approvazione del Ministro della Pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia » mentre le vengono dettate, in forma del comma 11, le disposizioni per il raccordo tra le sue attività e quelle delle esisterenti agenzie di valutazione;

da più parti, anche nel corso delle audizioni è stata, inoltre, avanzata la proposta di un meccanismo più trasparente in ordine al processo di nomina dei componenti della Commissione di cui all'articolo 13 anche mediante il ricorso da avviso pubblico, da diffondere anche a livello internazionale, avvalendosi di una commissione di esperti per la selezione delle candidature;

anche per l'organismo di valutazione di cui all'articolo 14 al comma 3, appare necessario che la sua riconferma sia collegata alla previa valutazione positiva della Commissione di valutazione;

ribadendo il giudizio critico espresso in occasione dell'esame della legge delega sul meccanismo di valutazione dei dirigenti, si esprime un giudizio negativo sulla previsione contenuta all'articolo 19 in ordine ai criteri per la differenziazione delle valutazioni. Si tratta, infatti, di una disposizione estremamente pericolosa che può avere effetti fortemente negativi sulle performance dell'amministrazione laddove si stabilisce che, comunque, un quarto del personale non riceverà alcun

trattamento accessorio legato alle performance individuali; anche perché come evidenziato nel corso delle audizioni, i migliori risultati nelle *performance* di un'organizzazione dipendono dalla cooperazione tra i dirigenti e non già dalla diretta competizione tra loro tesa a rientrare in una determinata quota prestabilita;

in generale, si rileva una contraddizione tra l'obiettivo generale dichiarato della riforma, consistente nella responsabilizzazione piena della dirigenza delle amministrazioni pubbliche in relazione a obiettivi di *performance* precisi, misurabili e verificabili, e la rilegificazione molto dettagliata e pervasiva delle funzioni dirigenziali; ciò, in particolare, per quel che riguarda due prerogative essenziali del *management*: quella inerente alla negoziazione collettiva e quella inerente alla gestione degli incentivi rivolti al personale dipendente. Quanto più l'azione del dirigente è vincolata e proceduralizzata, tanto meno il dirigente stesso può essere efficacemente responsabilizzato circa il raggiungimento degli obiettivi che gli si prefiggono;

poco chiari risultano i compiti degli organismi di valutazione previsti dall'articolo 14 laddove nell'articolo 19, comma 1, si assegna all'organismo indipendente di valutazione il compito di compilare una graduatoria delle valutazioni individuali del personale dirigenziale, « distinto per livello generale e non ». Al riguardo risulta irrisolta la determinazione di chi e in che modo debba valutare i dirigenti fatta eccezione per quelli di vertice. Infatti, eliminando l'attuale sistema di valutazione, previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 286/1999, di cui l'articolo 30 dello schema in esame ne prevede l'abrogazione, non si introduce un meccanismo valutativo sostitutivo e non si definisce in maniera chiara a chi spetti il compito di valutare, poiché l'organismo previsto all'articolo 14, al comma 4, fa riferimento solo ai dirigenti preposti ad uffici di vertice e non a tutti i dirigenti;

l'articolo 41 del presente schema si configura come un palese inadempimento

rispetto alla legge delega laddove questa prevedeva di accrescere le competenze e la struttura del Comitato dei garanti sui processi decisionali concernenti la dirigenza pubblica, articolo 6, comma 2, lettera i) della legge delega. Tutto ciò viene ignorato: per quanto riguarda le competenze non vi è alcuna previsione di ampliamento nel nuovo testo previsto dall'articolo 41, che insiste sull'articolo 22 del decreto legislativo 165/2001, dove nei fatti si indebolisce il ruolo di tale Comitato disponendo che il suo parere non sia più vincolante e possa essere disatteso dal decisore;

in materia di sanzioni disciplinari, il testo all'esame prevede un sistema sanzionatorio estremamente severo, dal quale, peraltro, è assolutamente esclusa la presenza del sindacato. Senza voler entrare nel merito di tale sistema si rileva come tale previsione enfatizzi in modo eccessivo la figura del dirigente quel soggetto incaricato di sorvegliare e o punire, marginalizzandone competenze manageriali che dovrebbero, al contrario, caratterizzarne il profilo, al fine di esplicitare in modo compiuto e responsabile la funzione gestionali;

in particolare, a tale riguardo, si rileva, inoltre, un eccesso di rigidità nella nuova disciplina del procedimento disciplinare, contenuta nell'articolo 67:

appare eccessivamente restrittivo, nel comma 2, il termine di dieci giorni « dalla notizia di comportamenti punibili », per la contestazione scritta della mancanza; si ritiene necessario sostituire nel suddetto comma le parole « entro dieci giorni » con: « senza indugio e comunque entro dieci giorni dall'acquisizione di tutte le informazioni necessarie »;

nei commi 3 e 4 non appare chiaro se l'« ufficio competente per i procedimenti disciplinari » deve essere investito del procedimento disciplinare in ogni caso, o soltanto nel caso in cui il responsabile della struttura non abbia qualifica dirigenziale; in ogni caso si ritiene necessario che nel comma 4 le parole « Il termine per la contestazione dell'addebito decorre

dalla data di ricezione degli atti trasmessi » siano sostituite con: « L'ufficio competente deve provvedere alla contestazione disciplinare senza indugio e comunque entro dieci giorni dall'acquisizione di tutte le informazioni necessarie »;

nel comma 8 appare inopportuno che la competenza per il procedimento e provvedimento disciplinare venga attribuita, in caso di trasferimento del dipendente, all'amministrazione di destinazione, la quale è solitamente meno motivata a provvedere e ha comunque notizia meno

diretta della mancanza commessa e delle relative circostanze;

esprimono

PARERE CONTRARIO

« Amici, Damiano, Bordo, Bressa D'antona, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Maurizio Turco, Vassallo, Zaccaria, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata e Schirru ».

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, con allegato, fatta a Londra il 23 marzo 2001, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno. C. 2540 Governo (*Seguito esame e conclusione*) 21

SEDE REFERENTE

Venerdì 2 ottobre 2009. — Presidenza del vicepresidente della III Commissione, Franco NARDUCCI.

La seduta comincia alle 9.

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, con allegato, fatta a Londra il 23 marzo 2001, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno.

C. 2540 Governo.

(*Seguito esame e conclusione*).

Le Commissioni riunite proseguono l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 22 settembre scorso.

Franco NARDUCCI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Finanze, Ambiente, Attività produttive e Politiche dell'Unione europea, nonché il nulla osta della V Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, le Commissioni riunite deliberano di conferire il mandato ai relatori, onorevole Maran per la III Commissione e onorevole Iapicca per la IX Commissione, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Franco NARDUCCI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 9.05.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori	22
Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati burqa e niqab. C. 2422 Sbai (<i>Esame e rinvio</i>)	23
Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province. C. 1694 cost. Nucara, C. 1836 cost. Scandroglio, C. 1989 cost. Casini, C. 1990 cost. Donadi, C. 2010 cost. Versace e C. 2264 cost. Pisicchio (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Revoca dell'abbinamento dei progetti di legge cost. C. 1989, C. 1990 e C. 2264</i>)	24

RISOLUZIONI:

7-00162 Favia: sull'apposizione del segreto di Stato in merito alla scomparsa, nel 1980 a Beirut, di due giornalisti italiani: Italo Toni e Graziella De Palo (<i>Discussione e rinvio</i>) .	27
---	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riad il 13 gennaio 2007. C. 2718 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	28
--	----

ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	31
--	----

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta ad Amman il 16 marzo 2004. C. 2719 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	29
---	----

ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	32
--	----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003. C. 2552 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	29
--	----

ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	33
--	----

AVVERTENZA	30
------------------	----

SEDE REFERENTE

Venerdì 2 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Carlo Giovanardi.

La seduta comincia alle 8.50.

Sull'ordine dei lavori.

Donato BRUNO, *presidente*, propone di invertire l'ordine del giorno nel senso di iniziare i lavori della Commissione con la relazione introduttiva della relatrice sulla proposta di legge C. 2422 e di passare quindi al seguito dell'esame delle proposte

di legge in materia di soppressione delle province (C. 1694 e abbinate).

La Commissione concorda.

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati burqa e niqab.

C. 2422 Sbai.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Souad SBAI (PdL), *relatore*, illustra la proposta di legge in esame, che interviene sul primo comma dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, aggiungendo un nuovo periodo che prevede espressamente il divieto di utilizzo degli indumenti femminili in uso presso le donne di religione islamica denominati *burqa* e *niqab*.

Ricorda che la legge n. 152 del 1975, recante « Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico », all'articolo 5, reca il divieto di utilizzo di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. È in ogni caso vietato l'utilizzo in questione in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che comportano tale utilizzo.

Rileva che tale previsione è stata da ultimo modificata, in senso restrittivo, dall'articolo 10, comma 4-*bis*, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, recante « Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale ». La disposizione in questione è stata resa, infatti, più severa prevedendo che la pena sia ora quella dell'arresto da uno o due anni e dell'ammenda da 1.000 a 2.000 euro. Rimane, inoltre, facoltativo l'arresto in flagranza.

Evidenzia che nella relazione illustrativa allegata alla proposta di legge si fa

presente come l'ambito di applicazione della norma stessa sia peraltro tuttora circoscritto, considerato che, secondo la Suprema Corte di Cassazione, questo è « limitato alla sola ipotesi in cui l'individuo compaia in luogo pubblico o aperto al pubblico, in condizioni idonee a dissimulare o nascondere la propria persona nei suoi caratteri esteriori percepibili, sia occultando i dati somatici del viso con caschi ed altri mezzi idonei sia usando tali mezzi per travisare o alterare caratteristiche fisiche » (Cassazione penale, sezione I, sentenza n. 11977 del 13 dicembre 1985).

Richiama, al contempo, una recente sentenza del Consiglio di Stato (VI Sezione, 19 giugno 2008, n. 3076) in cui si ritiene non pertinente il richiamo al predetto articolo 5 nel caso di utilizzo del *burqa*, in ragione del fatto che si tratta di un utilizzo che generalmente non è diretto ad evitare il riconoscimento ma costituisce attuazione di una tradizione di determinate popolazioni e culture.

Rileva, in conclusione, che per tali ragioni la proposta di legge in esame è volta a rafforzare e a specificare meglio la portata del divieto di utilizzo di mezzi atti a occultare i dati somatici del corpo e del viso che rendono difficoltoso il riconoscimento della persona, richiamando specificamente – ai fini di cui al primo periodo del citato articolo 5 – il divieto di indossare il *burqa* e il *niqab*, indumenti indossati dalle donne di religione islamica che, proprio per le loro caratteristiche, coprono interamente il corpo rendendo così impossibile il riconoscimento delle persone che li indossano.

Roberto ZACCARIA (PD), premesso di comprendere le ragioni della proposta di legge in esame, rileva che la sua formulazione letterale è tuttavia estremamente problematica. Ricorda infatti che l'articolo 19 della Costituzione sancisce che tutti hanno il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, e fissa come unico limite espresso quello del rispetto del buon co-

stume. Non è detto che questo debba essere l'unico limite in assoluto, dal momento che la Costituzione stabilisce più diritti e valori e può rendersi talora necessario operare un bilanciamento tra gli uni e gli altri oltre la lettera del testo. Quanto all'interesse generale alla sicurezza pubblica, che implica l'obbligo dei singoli di essere riconoscibili e di non avere quindi il volto coperto, è certamente ragionevole pensare che possa configurarsi come limite alla libertà religiosa. Sarebbe però preferibile formulare la norma in termini più generali, escludendo ogni riferimento espresso alla religione e ad una religione in particolare, per evitare di dar vita ad una norma discriminatoria.

Raffaele VOLPI (LNP), intervenendo sui lavori della Commissione, chiede se la discussione di carattere generale debba ritenersi già aperta, facendo presente che gli accordi erano nel senso che si sarebbe svolta oggi solo la relazione introduttiva.

Donato BRUNO, *presidente*, chiarisce che ha ritenuto di poter ammettere fin da oggi alcuni interventi di carattere preliminare, atteso che ne è stata fatta richiesta, e che in ogni caso sarà senz'altro possibile intervenire in sede di discussione di carattere generale nelle prossime sedute.

Pierluigi MANTINI (UdC) condivide le perplessità del deputato Zaccaria sull'attuale formulazione della modifica normativa proposta, che, così esplicitamente riferita ad una religione particolare, si pone certamente in contrasto con la Costituzione, tanto più che le donne velate non sono in Italia un fenomeno di ampiezza tale da mettere a repentaglio in modo significativo la sicurezza pubblica. Condivide però anche la finalità di fondo della proposta di legge, che è quella di contrastare una pratica religiosa radicalmente contraria ai diritti fondamentali delle donne, al pari della pratica dell'infibulazione e della escissione, contro le quali il Parlamento ha già legiferato. Si tratta infatti di una pratica che, occultando il viso e il corpo di una donna, ne mortifica

la persona imponendole una forma di segregazione dal mondo.

Manuela DAL LAGO (LNP), avverte che il suo gruppo depositerà a breve una proposta di legge vertente sulla medesima materia di quella all'esame della Commissione e ne chiede quindi l'abbinamento.

Jole SANTELLI (Pdl) ritiene importante aver verificato che tutti sono d'accordo sulla sostanza della disposizione normativa proposta. Occorre quindi valutare con attenzione la formulazione del testo, sopprimendo in particolare il riferimento alle donne di « religione islamica », tenuto conto che il punto fondamentale attiene al fatto che si tratta di un « vestiario di tipo culturale » e non religioso, come dimostra anche la circostanza che è utilizzato solo in alcuni paesi.

È quindi, a suo avviso, opportuno procedere in tale direzione, mantenendo il richiamo al *burqa* ed al *niqab*, così da poter giungere alla definizione di un testo che non sia solamente interpretativo, considerato che sul punto già si è espressa più volte la giurisprudenza.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province.

C. 1694 cost. Nucara, C. 1836 cost. Scandroglio, C. 1989 cost. Casini, C. 1990 cost. Donadi, C. 2010 cost. Versace e C. 2264 cost. Pisicchio.

(Seguito dell'esame e rinvio – Revoca dell'abbinamento dei progetti di legge cost. C. 1989, C. 1990 e C. 2264).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 settembre 2009.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, avverte che il calendario dei lavori del-

l'Assemblea per il mese di ottobre, definito a seguito della riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo svoltasi il 30 settembre, prevede che la discussione in Aula della proposta di legge costituzionale Donadi e altri n. 1990, in materia di soppressione delle province, e delle proposte di legge abbinata inizi lunedì 12 ottobre. La Commissione è pertanto chiamata a concludere l'esame dei provvedimenti entro la prossima settimana.

Ricorda che l'iscrizione del provvedimento nel calendario dei lavori dell'Aula è stata richiesta dal gruppo dell'Italia dei valori. Dalla discussione di carattere generale in Commissione è peraltro emerso che la maggior parte degli altri gruppi non condivide tale orientamento: questo o perché ritiene che le province debbano essere senz'altro mantenute, pur nella necessità di rivedere la disciplina di rango ordinario che le riguarda, ovvero perché ritiene che la decisione circa la soppressione delle province debba essere rinviata, in attesa di verificare se sia possibile procedere ad una riforma convincente della loro disciplina di rango ordinario.

Ricorda che, proprio al fine di addivenire ad un chiarimento tra i gruppi in ordine agli intendimenti di ciascuno, ha proposto, anche in qualità di relatore, di nominare un comitato ristretto, in modo che la questione politica di fondo potesse essere affrontata in una sede più informale che, per la sua composizione ridotta, consentisse un chiarimento definitivo. In tale sede è emerso che, oltre al gruppo dell'Italia dei valori, soltanto il gruppo dell'Unione di centro è favorevole a portare il provvedimento all'attenzione dell'Assemblea in questo momento. Gli altri gruppi ritengono prioritaria una riflessione sulle funzioni e sull'organizzazione delle province e, più in generale, delle autonomie territoriali e concordano che l'occasione per questa riflessione debba essere l'esame del disegno di legge recante il cosiddetto codice delle autonomie, del quale il Governo ha preannunciato la presentazione al Parlamento.

Rileva quindi che, tutto ciò considerato, non sembrano sussistere le condizioni po-

litiche perché, almeno in questa fase, la Commissione riferisca all'Aula favorevolmente. In ogni caso, poiché da lunedì 12 ottobre il provvedimento sarà discusso dall'Assemblea, la Commissione ha l'obbligo di concludere i propri lavori.

Ricorda in proposito che, poiché l'iscrizione della proposta di legge nel calendario dell'Assemblea è avvenuta su richiesta del gruppo dell'Italia dei valori nell'ambito della quota garantita alle opposizioni dal Regolamento, la Presidenza della Commissione, alla luce della lettera del Presidente della Camera ai Presidenti delle Commissioni permanenti del 10 febbraio 2000, deve avere cura di promuovere l'adozione quale testo base del progetto di legge indicato dal gruppo richiedente, salvo che la Commissione, con l'assenso dei rappresentanti del gruppo dell'Italia dei valori, non decida di procedere alla redazione di un testo unificato. Ove non si realizzino tali condizioni, il Presidente della Commissione, ove ne sia fatta richiesta, è tenuto al disabbinamento della proposta iscritta in calendario su richiesta del gruppo di opposizione affinché la Commissione possa proseguirne e concluderne l'esame, fermo restando il potere della Commissione di emendare il testo secondo le ordinarie procedure in sede referente.

Rileva, peraltro, anche in qualità di relatore, che, quanto alle due alternative prospettate nella citata lettera del Presidente della Camera, la prima, quella della redazione di un testo unificato, non appare in questa circostanza percorribile, atteso che, quand'anche il gruppo dell'Italia dei valori vi acconsentisse, il relatore non sarebbe nelle condizioni di proporre un testo unificato dal momento che ha accertato che la maggioranza della Commissione lo respingerebbe, in quanto ritiene che la materia non debba essere toccata o almeno non in questa fase; la seconda alternativa, quella del disabbinamento della proposta di legge dell'Italia dei valori (C. 1990) su richiesta del gruppo stesso, appare invece percorribile.

Osserva, peraltro, che, sebbene la richiesta di iscrizione del provvedimento nel calendario dei lavori dell'Aula sia stata

formulata dal solo gruppo dell'Italia dei valori, sembrerebbe, alla luce del dibattito fin qui svoltosi, che anche il gruppo dell'Unione di centro sia intenzionato alla prosecuzione dell'esame della propria proposta. Chiede quindi conferma di ciò ai rappresentanti del gruppo dell'Unione di centro presenti in Commissione.

Precisa inoltre che, per quanto riguarda le altre proposte di legge in titolo, il deputato Pisicchio, presentatore della proposta di legge C. 2264, ha già comunicato la propria volontà che il progetto di legge di cui è firmatario sia portato anch'esso all'esame dell'Aula insieme alla proposta di legge Donadi C. 1990, della quale è peraltro cofirmatario; mentre il deputato Nucara, presentatore della proposta di legge costituzionale C. 1694, ha comunicato di essere contrario a che la sua proposta di legge sia portata all'esame dell'Assemblea in questo momento.

Chiarisce infine che, in qualità di Presidente della Commissione, interpretando lo spirito della citata lettera del Presidente della Camera, la quale intende assicurare il rispetto dei diritti delle minoranze, disporrà, ove sia richiesto, la revoca dell'abbinamento non solo della proposta di legge dell'Italia dei valori C. 1990, ma anche della proposta di legge dell'Unione di centro C. 1989, nonché della proposta di legge Pisicchio C. 2264, fermo restando che, in caso di disabbinamento, si intenderà adottato come testo base ai fini del prosieguo dell'esame il testo proposto dall'Italia dei valori, conformemente alle indicazioni contenute nella citata lettera del Presidente della Camera, in quanto questo è il gruppo che ha richiesto l'iscrizione del provvedimento in Assemblea.

Chiede pertanto ai rappresentanti dei gruppi di pronunciarsi.

Giuseppe CALDERISI (PdL), nel confermare che il suo gruppo non è favorevole a portare le proprie proposte di legge in materia di soppressione delle province all'esame dell'Assemblea in questa fase, preferendo attendere gli sviluppi di una riflessione di più ampio respiro intorno alle autonomie territoriali, senza peraltro

escludere la possibilità di un intervento di livello costituzionale, si dice d'accordo con il presidente sul fatto che l'ipotesi della redazione di un testo unificato non è in questo momento realistica e che l'unica strada percorribile è quella del disabbinamento.

David FAVIA (IdV) dichiara che il proprio gruppo insiste perché la sua proposta di legge (C. 1990) sia portata all'esame dell'Assemblea nei tempi previsti dal vigente calendario dei lavori.

Mario TASSONE (UdC) esprime l'avviso che sarebbe stata preferibile una maggiore lealtà politica: anziché ammettere che c'è stato un ripensamento sulla soppressione delle province, dovuto al fatto che sul punto la Lega Nord Padania ha imposto la sua linea politica, l'altra parte della maggioranza ha preferito nascondersi dietro al pretesto che, prima di prendere una decisione sulle province, si dovrebbe riflettere sulla possibilità di una riforma per via di legge ordinaria. Nel prendere atto di ciò con rammarico, chiarisce che il suo gruppo intende in ogni caso portare il proprio provvedimento all'attenzione dell'Assemblea il 12 ottobre prossimo.

Donato BRUNO, *presidente*, preso atto della richiesta dei gruppi dell'Italia dei valori e dell'Unione di centro, dispone la revoca dell'abbinamento delle proposte di legge costituzionale Donadi C. 1990 e Pisicchio C. 2264, nonché della proposta di legge costituzionale C. 1989 Casini. Avverte inoltre che, sulla base di quanto precedentemente chiarito, si intende adottato come testo base il testo della proposta di legge C. 1990. Fissa quindi il termine per la presentazione di emendamenti al testo base alle ore 12 di lunedì 5 ottobre 2009 e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.20.

RISOLUZIONI

Venerdì 2 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO – Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Carlo Giovanardi.

La seduta comincia alle 9.20.

7-00162 Favia: sull'apposizione del segreto di Stato in merito alla scomparsa, nel 1980 a Beirut, di due giornalisti italiani: Italo Toni e Graziella De Palo.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione.

David FAVIA (IdV) richiama brevemente il contenuto della risoluzione presentata, volta ad impegnare il Governo a togliere il segreto di stato sulla scomparsa, nel 1980 a Beirut, di due giornalisti italiani: Italo Toni e Graziella De Palo. Alla luce dei ristretti tempi a disposizione prima della seduta dell'Assemblea, si riserva di intervenire dopo aver acquisito l'orientamento del Governo.

Il sottosegretario Carlo GIOVANARDI fa presente che nel corso di procedimento giudiziario che atteneva in via indiretta alla vicenda della scomparsa dei giornalisti Italo Toni e Graziella De Palo, avvenuta in Libano nel 1980, che vedeva imputato l'ufficiale del SISMI, Stefano Giovannone, il funzionario oppose il segreto di Stato alla domanda del pubblico ministero intesa a conoscere « quali siano stati i suoi reali rapporti con i palestinesi e con l'OLP ».

Rileva che il segreto è stato confermato all'autorità giudiziaria procedente nel 1984 da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, atteso che l'ostensione nel procedimento giudiziario di notizie attinenti a delicati rapporti esteri avrebbe potuto arrecare pregiudizio all'interesse della sicurezza dello Stato.

Ricorda che nello scorso mese di maggio il legale dei familiari di Graziella De

Palo ha chiesto al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi della nuova disciplina sul segreto di Stato, di cui all'articolo 39 della legge n. 124 del 2007, di avere accesso alle informazioni, ai documenti, agli atti, alle attività, alle cose e ai luoghi coperti dal segreto di Stato, in merito alla vicenda relativa alla scomparsa dei giornalisti. Il legale ha focalizzato l'interesse proprio su quegli atti processuali che hanno riguardato il colonnello Giovannone, all'epoca in servizio presso il SISMI con funzioni di Capo centro a Beirut.

Rileva che, al fine di valutare l'attualità del vincolo, sono state interpellate, attraverso il DIS, le due Agenzie. In particolare l'AISE, pur concordando con quanto sostenuto dal legale in sede di istanza di accesso circa il mutato contesto internazionale rispetto a quello presente al momento della opposizione del segreto, ha tuttavia espresso la considerazione che un eventuale disvelamento dei rapporti tra l'ufficiale del SISMI e l'OLP potrebbe tuttora provocare reazioni nel mondo mediorientale, connotato ancora oggi da forti elementi di criticità e di rischio, con possibili riflessi sulla sicurezza dell'Italia e dei suoi cittadini.

Riferisce che, nello stesso tempo, tenuto anche conto della legittima aspirazione delle famiglie dei giornalisti a conoscere ogni elemento relativo alle circostanze della scomparsa, la stessa Agenzia ha avviato un'ulteriore rivisitazione di tutta la documentazione sui rapporti tra l'ufficiale del SISMI e l'OLP, con l'obiettivo di circoscrivere al minimo indispensabile i carteggi ancora meritevoli della massima protezione.

Fa quindi presente che, tenuto conto di quanto testè riferito, si è ritenuto di modulare la proroga del segreto così da assicurare nel modo più mirato e selettivo la protezione degli interessi che furono a suo tempo a base dell'opposizione e della conferma del segreto e ora, a fronte dell'istanza d'accesso, ne rendono necessaria la proroga.

Rileva che si è quindi ritenuto di disporre la proroga fino alla fine del 2010. Per quella data potrà essere portata a

compimento la selezione del carteggio di interesse, in modo da poter liberare dal vincolo, se possibile anche prima della scadenza della proroga, tutta la documentazione che non abbia stretta attinenza con gli interessi attinenti al segreto.

Evidenzia inoltre che, alla scadenza del 2010, potrà essere valutato se, in considerazione dell'evoluzione del contesto internazionale, e in particolare mediorientale, possa essere disposta la completa eliminazione del segreto. A tali fini si provvederà anche ad acquisire gli elementi e le valutazioni di competenza del ministero degli affari esteri, per gli aspetti di politica internazionale, e del ministero della difesa, in relazione alla presenza di contingenti militari italiani all'estero, e, in particolare, proprio sullo scenario libanese.

David FAVIA (IdV) preso atto di quanto evidenziato dal sottosegretario Giovanardi, ricorda che nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si era convenuto sull'opportunità di valutare tempi e modalità della discussione della risoluzione in titolo dopo avere acquisito l'orientamento del Governo. Chiede, in particolare, se il termine del 2010, cui ha fatto testè riferimento il sottosegretario Giovanardi sia da intendersi al 31 dicembre.

Il sottosegretario Carlo GIOVANARDI conferma che si tratta del 31 dicembre 2010.

David FAVIA (IdV) ritiene che tale termine sia eccessivamente lungo e chiede, pertanto, di valutare la possibilità che la Commissione arrivi a votare la risoluzione in titolo.

Donato BRUNO, *presidente*, richiamata la particolare delicatezza del contenuto della risoluzione e sottolineata la necessità di assicurare il rispetto delle attribuzioni di competenze che l'ordinamento vigente prevede con riferimento all'apposizione e alla revoca del segreto di Stato, invita i componenti della Commissione ad una approfondita valutazione di tali profili,

così da poter svolgere un'attenta discussione nella prossima seduta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.30.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Venerdì 2 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 9.35.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riad il 13 gennaio 2007. C. 2718 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Doris LO MORO (PD), *relatore*, illustra il disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riad il 13 gennaio 2007.

Rileva che gli articoli 1 e 2 delimitano il campo di applicazione, mentre gli articoli da 3 a 5 contengono disposizioni definitorie. Gli articoli da 6 a 22 trattano dell'imposizione sui redditi. L'articolo 23 concerne la tassazione del patrimonio, mentre l'articolo 24 definisce i metodi per evitare doppie imposizioni. Agli articoli da 25 a 29 si prevede lo scambio di infor-

mazioni tra le rispettive autorità mentre gli articoli 30 e 31 contengono disposizioni finali sull'entrata in vigore.

Considerato che il provvedimento interviene in una materia, quella della « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e che, in generale, non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta ad Amman il 16 marzo 2004.

C. 2719 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Doris LO MORO (PD), *relatore*, illustra il disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta ad Amman il 16 marzo 2004.

Ricorda che la Convenzione, costituita da trenta articoli e da un Protocollo aggiuntivo si applica esclusivamente all'imposizione sul reddito.

Considerato che il provvedimento interviene in una materia, quella della « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello

Stato e che, in generale, non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003.

C. 2552 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Doris LO MORO (PD), *relatore*, illustra il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003.

Evidenzia che tale atto si inserisce nel quadro degli accordi di cooperazione in campo militare che in tempi recenti sono stati sempre più frequentemente conclusi su base bilaterale sia multilaterale con l'intento di favorire l'ammodernamento dello strumento militare.

Ricorda che l'Accordo si compone di un breve preambolo e di dodici articoli.

Considerato che il provvedimento interviene in una materia, quella della « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e che, in generale, non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.45.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Modifiche alla disciplina in materia di elezioni dei consigli regionali e dei presidenti delle giunte regionali, nonché in ma-

teria di elezione dei consigli comunali e provinciali.

C. 2669 Calderisi.

Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1946, n. 48, concernente la denominazione della provincia di Massa-Carrara.

C. 2230 Bertolini.

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riad il 13 gennaio 2007 (C. 2718 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2718 Governo, già approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riad il 13 gennaio 2007 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta ad Amman il 16 marzo 2004 (C. 2719 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2719 Governo, già approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta ad Amman il 16 marzo 2004 »,

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003 (C. 2552 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2552 Governo, già approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003 »,

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costitu-

zione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riad il 13 gennaio 2007. Esame C. 2718, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	34
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta ad Amman il 16 marzo 2004. Esame C. 2719, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione). (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	35

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di reati commessi per finalità di discriminazione o di odio fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere. C. 1658 Concia e C. 1882 Di Pietro (<i>Seguito esame e rinvio – Adozione testo base</i>)	36
ALLEGATO 1 (<i>Nuova proposta di testo unificato del Relatore</i>)	42
ALLEGATO 2 (<i>Testo unificato approvato dalla Commissione</i>)	43

SEDE CONSULTIVA

Venerdì 2 ottobre 2009. — Presidenza del vicepresidente Carolina LUSSANA

La seduta comincia alle 13.10

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riad il 13 gennaio 2007. Esame C. 2718, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Carolina LUSSANA, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Giulia Bongiorno, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, illustra il provvedimento in esame ed osserva che il disegno di legge in esame consta di quattro articoli, recanti, il primo contiene l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione, il secondo l'ordine di esecuzione, il terzo disposizioni sulla copertura finanziaria. Il quarto prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ricorda che la principale ragione che induce gli Stati a stipulare accordi internazionali volti ad evitare le doppie imposizioni è quella di evitare una duplicazione di imposizione sugli stessi fenomeni economici e giuridici che, se non limitata

e regolata, arrecherebbe un notevole aggravio a chi opera su un piano « transnazionale ».

Ciò premesso, a livello sovranazionale l'OCSE ha redatto, nel 1963, un modello di convenzione-tipo, che è stato più volte aggiornato. Tale convenzione-tipo contiene una disposizione che rientra negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia. Si tratta, segnatamente della cosiddetta « procedura amichevole », ovvero di un meccanismo volto ad evitare un possibile contenzioso con le autorità fiscali dei vari Paesi. Viene infatti consentito al residente di uno Stato contraente, che ritenga di aver subito o di poter subire un'imposizione non conforme alle disposizioni pattizie, di attivare una speciale procedura consultiva fra le Amministrazioni degli Stati interessati al fine di trovare una soluzione conciliativa.

La Convenzione in esame pone le basi per una più proficua collaborazione economica tra Italia ed Arabia Saudita, rendendo possibile un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto un reddito e lo Stato di residenza dei beneficiari dello stesso.

La Convenzione, costituita da 31 articoli e da un Protocollo aggiuntivo, mantiene la struttura fondamentale del modello dell'OCSE; essa si applica tanto all'imposizione sul reddito quanto a quella sul patrimonio e, all'articolo 25, prevede la « procedura amichevole » di cui si è accennato, volta a prevenire possibili contenziosi tra le autorità fiscali dei Paesi contraenti.

Non ravvisandosi particolari questioni concernenti gli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, propone di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per

prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta ad Amman il 16 marzo 2004.

Esame C. 2719, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Carolina LUSSANA, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Giulia Bongiorno, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, illustra il provvedimento in esame ed osserva che il disegno di legge consta tre articoli, recanti, il primo, l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione in esame, il secondo l'ordine di esecuzione ed il terzo l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Ricorda che la principale ragione che induce gli Stati a stipulare accordi internazionali volti ad evitare le doppie imposizioni è quella di evitare una duplicazione di imposizione sugli stessi fenomeni economici e giuridici che, se non limitata e regolata, arrecherebbe un notevole aggravio a chi opera su un piano « transnazionale ».

Ciò premesso, a livello sovranazionale l'OCSE ha redatto, nel 1963, un modello di convenzione-tipo, che è stato più volte aggiornato. Tale convenzione-tipo contiene una disposizione che rientra negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia. Si tratta, segnatamente della cosiddetta « procedura amichevole », ovvero di un meccanismo volto ad evitare un possibile contenzioso con le autorità fiscali dei vari Paesi. Viene infatti consentito al residente di uno Stato contraente, che ritenga di aver subito o di poter subire un'imposizione non conforme alle disposizioni pattizie, di attivare una speciale procedura consultiva fra le Amministrazioni degli Stati interessati al fine di trovare una soluzione conciliativa.

La Convenzione pone le basi per una più proficua collaborazione economica tra Italia e Giordania, rendendo possibile

un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto un reddito e lo Stato di residenza dei beneficiari dello stesso.

La Convenzione, costituita da 28 articoli e da un Protocollo aggiuntivo, mantiene la struttura fondamentale del modello dell'OCSE; essa si applica tanto all'imposizione sul reddito quanto a quella sul patrimonio e, all'articolo 25, prevede la « procedura amichevole » di cui si è accennato, con possibilità di un successivo avvio di una procedura arbitrale, volta a prevenire e comporre possibili contenziosi sulla materia in oggetto.

Non ravvisandosi particolari questioni concernenti gli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, propone di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.15

SEDE REFERENTE

Venerdì 2 ottobre 2009. — Presidenza del vicepresidente Carolina LUSSANA

La seduta comincia alle 13.15

Disposizioni in materia di reati commessi per finalità di discriminazione o di odio fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere.

C. 1658 Concia e C. 1882 Di Pietro.

(Seguito esame e rinvio – Adozione testo base)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta 29 settembre 2009.

Carolina LUSSANA, *presidente*, ricorda che a seguito della riunione del 30 settembre scorso della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, sono state inserite nel calendario dei lavori dell'Assemblea, a

partire da lunedì 12 ottobre, le proposte di legge nn. 1658 e 1852, recanti disposizioni in materia di reati commessi per finalità di discriminazione o di odio fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere. Rileva che la Commissione Giustizia dovrà, pertanto, concludere l'esame delle predette proposte entro la prossima. Ciò significa che oggi si procederà all'adozione del testo base, fissando il termine di presentazione degli emendamenti in tempo utile affinché possano essere esaminati nella seduta di martedì prossimo 6 ottobre e la Commissione Affari costituzionali possa esprimere il parere di competenza sul testo risultante dall'approvazione degli emendamenti in maniera tale la Commissione Giustizia sia in grado di concludere l'esame in sede referente entro giovedì 8 ottobre.

Invita il relatore a comunicare se, a seguito del dibattito svolto sulla proposta di testo unificato presentato il 16 dicembre 2008, confermi la proposta o se invece ritenga di presentarne una nuova.

Anna Paola CONCIA (PD) *relatore*, prima di intervenire sul merito ritiene di dover fare una precisazione, che potrebbe sembrare superflua, ma che non è tale a seguito dei rilievi che il gruppo di Italia dei Valori ha espresso sulla proposta di testo unificato da lei presentata.

Ricorda che il relatore ha un compito istituzionale che lei non intende disattendere. In particolare, salvo non voglia perseguire l'obiettivo di uno sterile protagonismo, il relatore deve sintetizzare quelle che sono le posizioni dei gruppi che emergono nel corso dell'esame del provvedimento per poter poi sottoporre alla Commissione un testo che possa servire da base per la presentazione degli emendamenti. Ciò significa che non sempre i testi proposti rappresentano per il relatore quella che per lui sarebbe la soluzione ottimale. Nel caso in esame, a suo parere la migliore scelta sarebbe l'approvazione della proposta di legge da lei presentata il 17 settembre 2008 diretta ad introdurre il reato di discriminazione per l'orientamento sessuale o l'identità di genere, ampliando le ipotesi di discriminazione pre-

viste dalla legge Mancino. Tuttavia è convinta che se avesse cercato di percorrere tale strada il provvedimento sarebbe stato affossato alla luce di quelle che sono le posizioni dei gruppi che compongono la maggioranza della Commissione. Dal dibattito è emersa la possibilità di dare una risposta sotto il profilo penale alla omofobia prevedendo una nuova circostanza aggravante. Ritiene che questa soluzione, già adottata da altri Paesi, sia comunque un passo in avanti di straordinaria importanza rispetto a quello che è lo stato della legislazione vigente. La questione dell'omofobia è un problema reale che come tale il legislatore cerca di risolvere oramai dal 2002. È da allora che in Parlamento si sta parlando di omofobia e di come trovare degli strumenti adeguati per contrastare, almeno sotto il profilo penale il problema. Proprio per non far arenare nuovamente il dibattito ha presentato il 16 dicembre scorso una proposta di testo unificato. Su questa si è aperto un dibattito dal quale sono emerse delle obiezioni da parte della maggioranza della Commissione in merito alla portata applicativa della circostanza ed alla deroga al principio del bilanciamento delle circostanze. In particolare, dal dibattito è risultato chiaramente che la proposta di testo unificato da lei presentata non sarebbe stata approvata dalla Commissione qualora la nuova circostanza non fosse stata limitata ai reati contro la persona, con esclusione dei reati contro l'onore, e non si fosse eliminata la disposizione volta a rafforzare la circostanza nel caso di concorso con altre circostanze attenuanti.

La prima obiezione la trova d'accordo solo in parte. È vero che in massima parte gli episodi omofobici si traducono in reati contro la persona, ma comprendo quali sono le ragioni dell'esclusione dei reati contro l'onore. Potrebbe benissimo accadere che una persona sia diffamata senza fare riferimento alla sua omosessualità ma in ragione della sua omosessualità. Tuttavia, considerato che l'inserimento nel testo dei reati contro l'onore rappresenterebbe un ostacolo all'approvazione del testo, ha ritenuto di escludere tali reati, preannun-

ciando un emendamento che li reinserisca, così da consentire la Commissione di approfondire meglio la questione. Necessariamente a maggioranza poi si deciderà. Ritiene di insistere sull'applicabilità della circostanza a quei reati contro il patrimonio che l'esperienza insegna possono essere commessi per ragioni omofobiche. Si riferisce ai reati contro il patrimonio commessi con violenza sulle persone o sulle cose. Si chiede pertanto per quale ragione giuridica non si dovrebbe applicare la nuova circostanza nel caso sia stata danneggiata la sede di un circolo culturale di una discoteca o anche un'automobile per ragioni omofobiche. È sicura che la previsione di questi ulteriori reati possa essere accolta.

Per quanto attiene alla deroga al principio del bilanciamento delle circostanze, prende atto che vi è una contrarietà sotto il profilo giuridico di creare per particolari reati regole eccezionali. L'obiezione la lascia perplessa se si prende in considerazione l'ampia platea di deroghe a tale principio ed, in particolare, il fatto che molte di queste deroghe sono state inserite ultimamente nell'ordinamento dalla legge n. 94 del 15 luglio scorso, meglio conosciuta come «pacchetto sicurezza». Tra queste ricorda, ad esempio, le deroghe relative alle circostanze aggravanti in materia di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti ovvero di rapina nei confronti di persona che si trovi in un ufficio postale. Coerenza vorrebbe che si prevedesse una deroga anche per l'aggravante legata all'omofobia. Tuttavia, anche in considerazione della mia sensibilità garantista posso addivenire alla richiesta di eliminare dal testo la deroga al principio di bilanciamento delle circostanze. Forse potrebbe essere opportuno un ripensamento anche su quelle deroghe che ultimamente sono state inserite nel nostro ordinamento. In vista dell'esame degli emendamenti si potrebbe anche pensare a soluzioni diverse attraverso le quali prevedere comunque una tutela rafforzata nel caso in cui l'autore

del reato dimostri una particolare inclinazione a commettere reati per ragioni omofobiche.

Presenta, pertanto, una nuova proposta di testo unificato, che pur riferendo la portata applicativa dell'aggravante ad una serie di reati specifici è diretta a modificare l'articolo 61 del codice penale, nel quale è già inserita una aggravante riferita unicamente ai reati contro il patrimonio (*vedi allegato 1*).

Federico PALOMBA (IdV) pur comprendendo le difficoltà ed il travaglio personale della relatrice che ha presentato una proposta di testo unificato che non corrisponde neanche alla proposta di legge da lei presentata, dichiara la netta contrarietà del suo gruppo alla proposta di testo unificato ritenendo che questa non dia una risposta adeguata ad un fenomeno di enorme gravità che sta assumendo un rilievo sempre più preoccupante nella società. Ritiene la scelta di introdurre un'aggravante anziché un reato autonomo sia frutto di un compromesso che alla fine non servirà a contrastare in alcun modo, neanche minimamente, il fenomeno dell'omofobia. L'inutilità dello strumento dell'aggravante è ancora più evidente se si tiene conto che questa potrà essere inapplicata ogniqualvolta il giudice ritenga di riconoscere prevalenti o equivalenti le circostanze attenuanti generiche. Considerato che il fenomeno dell'omofobia è un fenomeno grave e che la proposta di testo unificato all'esame non rappresenta altro che una norma manifesto, dichiara che il suo gruppo non potrà che votare contro di essa. Conclude auspicando che nel prosieguo dei lavori in Commissione o in Assemblea si abbandoni la strada del compromesso a favore di una scelta che possa condurre all'introduzione nell'ordinamento di un reato autonomo volto a unire ogni atto di discriminazione per l'orientamento sessuale o l'identità di genere.

Enrico COSTA (Pdl) in primo luogo tiene a riconoscere la grande capacità di sintesi tra le diverse posizioni emerse nel corso del dibattito, che la relatrice ha

dimostrato nel proporre testi alla Commissione sui quali svolgere il dibattito. Evidenzia come anche la posizione del gruppo del Popolo della libertà sul tema dell'omofobia ed, in particolare, sulla proposta di testo unificato del relatore presentata il 16 dicembre scorso sia il frutto di una sintesi tra diverse sensibilità. Tale posizione non corrisponde pienamente alla nuova proposta di testo unificato presentata oggi dalla relatrice. Pur apprezzando l'ulteriore sforzo compiuto per arrivare ad un testo condiviso evidenzia come il suo gruppo non possa votare a favore di tale nuova proposta non essendo condivisibile su alcuni punti importanti. Su tali punti si potrà comunque confrontare la Commissione nel momento in cui si procederà all'esame degli emendamenti. Considerato che in questo momento non è possibile procedere ad un serio approfondimento di essi, invita la relatrice a modificare ulteriormente la proposta di testo unificato in relazione all'ambito dei reati nei cui confronti sarebbe applicabile la nuova circostanza aggravante nonché al riferimento all'identità di genere.

In particolare non condivide la possibilità di applicare la nuova circostanza aggravante ai reati contro l'onore ed ai reati contro il patrimonio anche se commessi con violenza sulle persone o sulle cose. Ritene infatti che nel caso in cui si prevede l'applicabilità ai reati contro l'onore via sia il rischio di conferire un disvalore giuridico al quale corrisponde un aumento di pena ad un elemento che in realtà è già punito dalla pena prevista per il reato base. Per quanto attiene ai reati contro il patrimonio non ritiene che sia opportuno prevedere l'applicabilità dell'aggravante in quanto questa diviene fatto estremamente grave meritevole di un ulteriore aumento di pena qualora si traduca in un comportamento violento contro la persona. Per evitare dubbi interpretativi sarebbe più opportuno specificare che l'aggravante non trova applicazione nel caso di reato colposo.

Dichiara inoltre che il suo gruppo è estremamente contrario all'introduzione in una fattispecie penale di una nozione di

non sufficiente determinatezza quale quella di identità di genere. Nel corso dell'esame degli emendamenti si potrà comunque approfondire tale questione e verificare a quale fenomeno si faccia riferimento, valutando anche la coerenza di tale nozione con il principio di legalità sotto il profilo della determinatezza.

Ritiene infine che possa essere ampliata la portata della circostanza aggravante ricomprendendovi, come più volte chiesto dal gruppo della Lega, anche le ipotesi di discriminazione determinate dal sesso della vittima.

Carolina LUSSANA, *presidente*, dopo aver ringraziato la relatrice per il prezioso lavoro svolto che ha sintetizzato le diverse posizioni emerse nel corso del dibattito, comprendendo che non sarebbe mai stato approvato dalla maggioranza della Commissione un testo diretto ad ampliare la fattispecie del reato di discriminazione contenuta nella cosiddetta legge Mancino. Per quanto attiene alla nuova proposta di testo unificato dichiara di condividere pienamente l'intervento dell'onorevole Costa sottolineando in particolare l'interesse del gruppo della Lega all'applicabilità dell'aggravante anche al caso in cui il reato sia stato posto in essere in ragione del fatto che la vittima appartenga ad un determinato sesso, come avviene in quei casi in cui atti di violenza sono posti in essere proprio in considerazione del fatto che la vittima è una donna e che come tale dovrebbe sottostare a determinate regole che non trovano alcuna legittimazione nel nostro ordinamento. Qualora il testo unificato non dovesse essere modificato in tal senso si assisterebbe ad una incongruenza giuridica in quanto non vi sarebbe alcuna giustificazione nel prevedere l'aggravante solo nel caso in cui la vittima si trovi in una determinata condizione, quale può essere l'omosessualità, e non anche in altri casi come quelli in cui il reato è stato posto in essere per il solo fatto che la vittima è donna.

Il gruppo della Lega pertanto voterà a favore della proposta di testo unificato solo nel caso in cui venisse modificata

ampliando la portata dell'aggravante anche all'ipotesi in cui il fatto sia stato commesso per discriminazione sessuale.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) dopo aver precisato di condividere pienamente l'intervento dell'onorevole Lussana, esprime a titolo personale tutta la sua perplessità sulla scelta di introdurre nell'ordinamento una circostanza aggravante da applicare solo in considerazione della qualità della persona offesa. Si tratta di una scelta discutibile in quanto finisce per privilegiare in maniera del tutto arbitraria e senza fondamento giuridico una determinata categoria di soggetti. Nel caso in esame, evidenzia come si potrebbe anche prevedere in astratto un'aggravante nel caso in cui il reato sia commesso in ragione unicamente del fatto che la vittima sia sostenitrice di una determinata squadra di calcio, in quanto si tratterebbe pur sempre di un reato commesso solo per la particolare condizione della vittima. Si chiede quindi quale sia il fondamento giuridico di una circostanza che, tra le tante categorie individuabili, si limiti a tutelare solo una.

Donatella FERRANTI (PD) in primo luogo tiene a sottolineare l'importanza dell'introduzione nell'ordinamento della nozione di orientamento sessuale, al fine di tutelare coloro che subiscono dei reati in ragione di esso. Il suo gruppo avrebbe preferito l'introduzione del reato di discriminazione, tuttavia, anche considerato che ciò non è stato possibile quando la maggioranza era di centrosinistra come nella scorsa legislatura, non per questo si può sminuire il risultato che si sta conseguendo. Le condizioni politiche ed, in particolare, la contrarietà della maggioranza all'introduzione di tale reato avrebbe potuto portare all'affondamento di ogni proposta in materia di omofobia. Grazie al lavoro svolto dalla relatrice invece si sta introducendo nell'ordinamento uno strumento di tutela per coloro che subiscono atti di violenza per ragioni omofobiche. Dichiara di non condividere i rilievi espressi dai gruppi del Popolo della

libertà e della Lega sulla proposta di testo unificato del relatore, ma che non per questo il suo gruppo non voterà a favore di una nuova proposta di testo che il relatore dovesse presentare proprio in ragione di tali rilievi, in quanto qualora dovesse essere respinta la proposta di testo unificato significherebbe di fatto eliminare ogni possibilità di introdurre in questa legislatura misure contro l'omofobia. Si riserva pertanto di presentare emendamenti che consentiranno alla Commissione di affrontare questi punti in maniera approfondita.

Francesco Paolo SISTO (PdL) dopo essersi complimentato con la relatrice per l'ottimo lavoro svolto, sottolinea con soddisfazione come con la fattiva collaborazione e disponibilità al dialogo dei gruppi stia rendendo possibile, anche in una materia tanto delicata e complessa, la redazione di un testo condiviso ed anche tecnicamente apprezzabile.

Ida D'IPPOLITO VITALE (PdL) auspica che la relatrice possa accogliere i condivisibili rilievi dell'onorevole Costa, al fine di giungere alla redazione di un testo ampiamente condiviso, che per quanto diverso rispetto alla originaria proposta di legge della relatrice, sarà comunque di grande portata innovativa. Sottolinea come il legislatore debba fare un passo avanti nella cultura della tolleranza e del rispetto, per dare una efficace risposta ad un problema che è anzitutto culturale e sociologico.

Jean Leonard TOUADI (PD) nel replicare alle considerazioni dell'onorevole Paolini, che ritiene comunque interessanti, ritiene che non sia assolutamente possibile equiparare gli episodi di violenza collegati all'omofobia con quelli riconducibili alla tifoseria calcistica.

Carolina LUSSANA, *presidente*, concorda con l'onorevole Touadi sul fatto che i due fenomeni non possano essere messi sullo stesso piano, ma ricorda che il numero degli episodi di violenza legati agli

scontri tra tifoserie di calcio è molto superiore a quello degli episodi di violenza motivati da discriminazione per l'orientamento sessuale.

Anna Paola CONCIA (PD), *relatore*, ringrazia i colleghi per la pacatezza dei loro interventi, ricordando come in passato l'argomento del quale si sta discutendo abbia suscitato forti tensioni anche nelle aule del Parlamento. Poiché considera di fondamentale importanza che una « legge di civiltà » come quella della quale si sta discutendo sia approvata con il massimo consenso, ritiene che debbano essere attentamente presi in considerazione anche i rilievi emersi nel corso della odierna seduta. Tenendo conto di questi ultimi, formula pertanto una ulteriore nuova proposta di testo unificato (*vedi allegato 2*).

Sottolinea tuttavia la necessità di approfondire, nel prosieguo dell'esame in Commissione e nel corso dell'esame in Assemblea, taluni aspetti essenziali della disciplina che si intende introdurre nell'ordinamento, anche al fine di evitare dubbi interpretativi da parte di chi sarà chiamato ad applicarla e precisare che il disvalore deve ricadere su quei comportamenti che sono motivati non solo da omofobia ma anche da transfobia.

Nicola MOLTENI (LNP) ringrazia la relatrice poiché, anche grazie alla sua disponibilità ed al suo spirito collaborativo, si è passati da una posizione di totale contrapposizione del gruppo della Lega ad una situazione di sostanziale condivisione. Precisa infatti come la Lega Nord rimanga ferma nella tradizionale posizione di contrarietà nei confronti tanto della « legge Mancino » quanto della configurazione di una autonoma fattispecie di reato per l'omofobia. Ritiene invece accettabile la configurazione di una circostanza aggravante, come quella della nuova proposta di testo unificato, anche se nel prosieguo della discussione andranno superate alcune perplessità, anche di natura giuridica, al fine di delineare una fattispecie dotata della massima determinatezza ed evitare possibili dubbi interpretativi.

Roberto RAO (UdC) sottolinea come la tolleranza sia un valore certamente importante e riconosce alla relatrice il merito di aver raggiunto un'ampia condivisione attorno al tema oggi in esame ed alle soluzioni giuridiche proposte. Ritieni altresì che il testo, con l'accoglimento dei rilievi dell'onorevole Costa, sia stato notevolmente migliorato. Precisa, tuttavia, come ciò non sia sufficiente per raccogliere anche il consenso del gruppo dell'UdC che, allo stato, esprimerà un voto contrario, in attesa degli sviluppi della discussione in Assemblea.

Carolina LUSSANA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in

votazione l'ulteriore nuova proposta di testo unificato del relatore.

La Commissione adotta come testo base l'ulteriore nuova proposta di testo unificato del relatore (*vedi allegato 2*).

Carolina LUSSANA, *presidente*, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato adottato dalla Commissione alle ore 10 di martedì 6 ottobre prossimo. Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50

ALLEGATO 1

**Disposizioni in materia di reati commessi per finalità di discriminazione
o di odio fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere.
C. 1658 Concia e C. 1882 Di Pietro.**

NUOVA PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DEL RELATORE

INTRODUZIONE NEL CODICE PENALE
DELLA CIRCOSTANZA AGGRAVANTE
INERENTE ALL'ORIENTAMENTO SES-
SUALE ED ALL'IDENTITÀ DI GENERE

ART. 1.

1. All'articolo 61, comma 1, del codice penale, dopo il numero 11-ter), è aggiunto il seguente:

« 11-quater) l'aver, nei delitti contro la vita e l'incolumità individuale, nei delitti contro la libertà individuale ovvero nei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone, commesso il fatto per finalità di discriminazione per motivi inerenti all'orientamento sessuale o all'identità di genere della persona offesa dal reato ».

ALLEGATO 2

**Disposizioni in materia di reati commessi per finalità di discriminazione
o di odio fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere
C. 1658 Concia e C. 1882 Di Pietro.**

TESTO UNIFICATO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

INTRODUZIONE NEL CODICE PENALE
DELLA CIRCOSTANZA AGGRAVANTE
INERENTE ALL'ORIENTAMENTO O
ALLA DISCRIMINAZIONE SESSUALE

ART. 1.

1. All'articolo 61, comma 1, del codice penale, dopo il numero 11-ter), è aggiunto il seguente:

« 11-quater) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la personalità individuale, contro la libertà personale e contro la libertà morale, commesso il fatto per finalità inerenti all'orientamento o alla discriminazione sessuale della persona offesa dal reato ».

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo <i>status</i> dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia, fatto a Torino il 16 settembre 2003, con Emendamento fatto a Torino il 28 settembre 2006. C. 2674 Governo (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	45
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riad il 13 gennaio 2007. C. 2718 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e conclusione</i>)	45
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta ad Amman il 16 marzo 2004. C. 2719 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e conclusione</i>)	45

SEDE REFERENTE

Venerdì 2 ottobre 2009. — Presidenza del vicepresidente, Franco NARDUCCI.

La seduta comincia alle 9.05.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo *status* dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia, fatto a Torino il 16 settembre 2003, con Emendamento fatto a Torino il 28 settembre 2006. C. 2674 Governo.

(*Seguito esame e conclusione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 23 settembre scorso.

Franco NARDUCCI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle

Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Bilancio, Finanze e Lavoro.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Renato Farina, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Franco NARDUCCI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi. Sospende quindi la seduta per consentire alle Commissioni competenti di esprimere il parere sugli ulteriori provvedimenti previsti all'ordine del giorno.

La seduta, sospesa alle 9.10, è ripresa alle 13.15.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riad il 13 gennaio 2007. C. 2718 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 1° ottobre.

Franco NARDUCCI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Bilancio, Finanze, Attività produttive e Lavoro.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Stefano Stefani, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Franco NARDUCCI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta ad Amman il 16 marzo 2004.

C. 2719 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 1° ottobre.

Franco NARDUCCI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Bilancio, Finanze, Attività produttive e Lavoro.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Stefano Stefani, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Franco NARDUCCI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 13.20.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	46
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego. Atto n. 112 (Rilievi alla XI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Rilievi</i>)	46

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Venerdì 2 ottobre 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9 alle 9.05.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Venerdì 2 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 9.05.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.

Atto n. 112.

(Rilievi alla XI Commissione).

(*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Rilievi*).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, illustra lo schema di decreto legislativo, che reca il recepimento della direttiva 2006/54/CE, concernente l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e di impiego.

Con riferimento ai profili di competenza della Commissione bilancio, rileva preliminarmente che l'articolo 6 dello schema reca una clausola di neutralità finanziaria, segnala che, in relazione alle modifiche al Codice delle pari opportunità previste dall'articolo 1, la relazione tecnica ribadisce che il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e che le modifiche alla struttura, ai compiti e al funzionamento di taluni organi non comportano oneri aggiuntivi, dovendo le amministrazioni interessate provvedere con risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Quanto al Comitato nazionale per la parità di trattamento, la relazione tecnica afferma che l'assenza di oneri connessi alle modifiche previste dal testo deriva dalla circostanza che – come indicato nella relazione tecnica allegata al decreto del Presidente della Repubblica

n. 107 del 2007 – ai componenti del Comitato e del Collegio non spettano gettoni di presenza. La relazione tecnica precisa, inoltre, che alle spese di funzionamento del Comitato si provvede nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente per le relative attività, come disposto dall'articolo 6, comma 3, del testo in esame. Al riguardo, osserva che il testo in esame prevede una serie di modifiche alla normativa vigente in materia di parità di trattamento che determinano, per alcuni organismi pubblici operanti nel settore, e, in particolare, per il Comitato nazionale e il relativo collegio istruttorio, sia un ampliamento dei compiti sia un incremento dei componenti e dei partecipanti ai lavori.

Al riguardo, rileva preliminarmente che l'esclusione di gettoni di presenza ai componenti del Comitato e del Collegio, indicata dalla relazione tecnica, non risulta espressamente prevista né dal decreto legislativo n. 198 del 2006, né dal testo in esame.

Ritiene, inoltre, opportuno acquisire chiarimenti volti ad escludere che le modifiche introdotte possano dare luogo ad oneri per la corresponsione di emolumenti diversi da quelli retributivi, ad esempio, rimborsi spese, o, comunque, possano costituire il presupposto per futuri incrementi di spesa, ad esempio, per dotazioni strumentali e per interventi. Fa riferimento, in particolare, sia all'effettiva possibilità, per gli organismi interessati, di svolgere le funzioni ad essi attribuite nell'ambito delle risorse attualmente disponibili, sia – per altro verso – alla effettiva dinamica delle previsioni di spesa, delle quali la relazione tecnica assume l'invarianza pure alla luce della nuova composizione e dei nuovi compiti previsti dal testo. Tali chiarimenti appaiono, a suo avviso, opportuni anche alla luce del nuovo meccanismo di calcolo delle indennità da corrispondere ai consiglieri di parità. In base al testo in esame, infatti, viene meno uno dei parametri di ancoraggio della spesa alle prestazioni, dal momento che tali indennità non appaiono più commisurate alle attività effettiva-

mente svolte, ma sembrerebbero da assegnare sulla base della sola titolarità dei relativi incarichi, che – come espressamente previsto dal testo – riguarda sia i consiglieri effettivi sia i consiglieri supplenti.

A tale proposito, occorre considerare che la dotazione del Fondo nazionale per le attività dei consiglieri di parità consta di una componente variabile, consistente in una quota del Fondo per l'occupazione, la cui dotazione è, a sua volta, stabilita annualmente con le apposite tabelle della legge finanziaria. Anche se si tratta di una quota afferente ad un limite di spesa predeterminato annualmente, è presumibile che tali assegnazioni annuali siano commisurate alle effettive esigenze di spesa sottostanti e siano – quindi – suscettibili di accrescersi con l'incremento di queste ultime.

Ritiene, invece, non vi siano osservazioni con riferimento al comma 1, lettera u), dell'articolo 1, che introduce un espresso divieto di discriminazione nell'ambito delle forme pensionistiche complementari collettive. Tale previsione non appare, infatti, suscettibile di incidere sugli effetti finanziari a suo tempo ascritti alla nuova disciplina previdenziale, dal momento che le stime e le ipotesi poste alla base delle quantificazioni erano comunque riferite all'intera popolazione, maschile e femminile, sottoposta alla regolamentazione. Con riferimento a tale ultima norma, rileva che andrebbe comunque acquisita una conferma circa l'effettiva possibilità, per la COVIP, di svolgere i compiti aggiuntivi previsti dal testo in materia di analisi e verifica di dati attuariali nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alle modifiche alla composizione del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, ricorda che l'articolo 11 della legge n. 125 del 1991, recante azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro, ha autorizzato la spesa di 1 miliardo di lire,

corrispondente a 516 mila euro, per il funzionamento del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento, del relativo Collegio istruttorio e della Segreteria tecnica di cui agli articoli 5 e 7 della legge n. 125, confluiti negli articoli 8 e 11 del decreto legislativo n. 198 del 2006, recante il codice delle pari opportunità tra uomo e donna. La misura del compenso da corrispondere ai componenti del Comitato, del Collegio istruttorio e della Segreteria tecnica è stabilita con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tali risorse, per l'anno 2009, sono iscritte nel capitolo 5061 dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che reca uno stanziamento di competenza di 152.201 euro. Nell'esercizio 2008 il predetto capitolo presentava uno stanziamento di competenza pari a 313.623 euro.

Con riferimento alle modifiche alla procedura di attribuzione delle indennità a valere sul Fondo per l'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità, si osserva che il Fondo per l'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità è stato istituito dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 196 del 2000, recante disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, confluito poi nell'articolo 18 del decreto legislativo n. 198 del 2006, per finanziare le spese relative alle attività delle consigliere e dei consiglieri nazionali, regionali e provinciali, ai compensi degli esperti eventualmente nominati, alle azioni in giudizio, al pagamento dei compensi per indennità, rimborsi e remunerazione dei permessi spettanti alle consigliere e ai consiglieri, al funzionamento e all'attività della rete nazionale delle consigliere e dei consiglieri, nonché alle convenzioni quadro relative alle modalità di organizzazione e funzionamento dei relativi uffici.

Le risorse vengono annualmente ripartite tra le diverse destinazioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche

sociali, di concerto con il Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il Fondo è alimentato, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera *d*), della legge n. 144 del 1999, recante misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali, con le risorse assegnate annualmente nell'ambito delle disponibilità del Fondo per l'occupazione, nel limite massimo annuo di 10 miliardi di lire, nonché dal Dipartimento per le pari opportunità in misura di 10 milioni di lire annue a decorrere dal 1999.

Le relative risorse sono iscritte per l'anno 2009 nel capitolo 3971 dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che reca uno stanziamento di competenza di 3.927.409 euro. Per l'esercizio finanziario 2008, lo stanziamento del Fondo era pari a 6.274.876 euro.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, con riferimento alle osservazioni del relatore riferite all'articolo 1, fa presente che, come specificato dalla relazione tecnica allegata allo schema, la modifica prevista alla composizione del Comitato e del collegio istruttorio non comporta oneri aggiuntivi, in quanto ai componenti non spettano gettoni di presenza. Tuttavia, al fine di garantire una maggiore chiarezza al riguardo, considerate le numerose modifiche normative intervenute, concorda con l'opportunità di integrare l'articolo 1 dello schema, specificando che ai componenti del Comitato, a quanti partecipano al Comitato stesso e ai componenti del collegio istruttorio non spettano gettoni di presenza. Con riferimento agli altri aspetti problematici evidenziati dal relatore, ribadisce quanto affermato, in ordine all'effettiva invarianza finanziaria, dalla relazione tecnica allegata allo schema, anche sulla base delle assicurazioni fornite dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri. Osserva, inoltre, che l'invarianza degli oneri

è preservata anche dalla costruzione dei fondi, cui si riferiscono le attività degli organismi in questione, in termini di tetto di spesa, rilevando che, pertanto, l'amministrazione competente dovrà attuare le disposizioni in parola nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Gabriele TOCCAFONDI (Pdl), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (atto n. 112)

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

1) *all'articolo 1, comma 1, alla lettera d), dopo il numero 9 aggiungere il seguente: « 9-bis) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. Ai componenti del Comitato e a quanti partecipano alle riunioni del Comitato stesso ai sensi del comma 3 non spettano gettoni di presenza" »;*

2) *all'articolo 1, comma 1, alla lettera g), dopo il numero 3 aggiungere il seguente: « 3-bis) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Ai componenti del collegio istruttorio di cui al presente articolo non spettano gettoni di presenza" ».*

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 9.10.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AVVERTENZA	50
------------------	----

Venerdì 2 ottobre 2009.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno
non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

INDICE GENERALE**COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)**

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Atto n. 82 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	3
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalle Commissioni riunite</i>)	8
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo del partito democratico</i>)	15

COMMISSIONI RIUNITE (III e IX)

SEDE REFERENTE:

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, con allegato, fatta a Londra il 23 marzo 2001, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno. C. 2540 Governo (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	21
--	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori	22
Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati burqa e niqab. C. 2422 Sbai (<i>Esame e rinvio</i>)	23
Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province. C. 1694 cost. Nucara, C. 1836 cost. Scandroglio, C. 1989 cost. Casini, C. 1990 cost. Donadi, C. 2010 cost. Versace e C. 2264 cost. Pisicchio (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Revoca dell'abbinamento dei progetti di legge cost. C. 1989, C. 1990 e C. 2264</i>)	24

RISOLUZIONI:

7-00162 Favia: sull'apposizione del segreto di Stato in merito alla scomparsa, nel 1980 a Beirut, di due giornalisti italiani: Italo Toni e Graziella De Palo (<i>Discussione e rinvio</i>) .	27
---	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riad il 13 gennaio 2007. C. 2718 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	28
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	31
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta ad Amman il 16 marzo 2004. C. 2719 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	29
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	32
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003. C. 2552 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	29
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	33
AVVERTENZA	30

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riad il 13 gennaio 2007. Esame C. 2718, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 34

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta ad Amman il 16 marzo 2004. Esame C. 2719, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione). (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 35

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di reati commessi per finalità di discriminazione o di odio fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere. C. 1658 Concia e C. 1882 Di Pietro (*Seguito esame e rinvio – Adozione testo base*) 36

ALLEGATO 1 (*Nuova proposta di testo unificato del Relatore*) 42

ALLEGATO 2 (*Testo unificato approvato dalla Commissione*) 43

III Affari esteri e comunitari

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo *status* dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia, fatto a Torino il 16 settembre 2003, con Emendamento fatto a Torino il 28 settembre 2006. C. 2674 Governo (*Seguito esame e conclusione*) 45

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riad il 13 gennaio 2007. C. 2718 Governo, approvato dal Senato (*Esame e conclusione*) 45

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta ad Amman il 16 marzo 2004. C. 2719 Governo, approvato dal Senato (*Esame e conclusione*) 45

V Bilancio, tesoro e programmazione

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 46

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego. Atto n. 112 (Rilievi alla XI Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Rilievi*) 46

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AVVERTENZA 50

